

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

246° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	19
3 ^a - Affari esteri	»	29
4 ^a - Difesa	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	55
10 ^a - Industria	»	59
11 ^a - Lavoro	»	73

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	78
RAI-TV	»	83
Sul ciclo dei rifiuti	»	86
Riforma amministrativa	»	90

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	95
4 ^a - Difesa - Pareri	»	98
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	99
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	106
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	107

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	108
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA (A008 000, C21ª, 0036º)

Il PRESIDENTE avverte che, con lettera del 12 dicembre 1997, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Andrea Pastore, in sostituzione del senatore Augusto Cortelloni, dimissionario. Pertanto il senatore Pastore assume l'incarico di relatore per la regione Toscana, per quanto attiene alla verifica dei risultati elettorali.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0036º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 9 dicembre 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la lettera con la quale il senatore a vita Paolo Emilio Taviani ha comunicato di essere stato condannato al risarcimento dei danni in relazione a opinioni da lui espresse, opinioni che, ad avviso del medesimo senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 17, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore,

nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis

(R135 000, C21^a, 0045^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 21 ottobre 1997 e proseguito nelle sedute del 30 ottobre, 6, 7, 18 e 20 novembre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti e ricorda che, nella seduta del 20 novembre scorso, la Giunta ha deliberato, con separate votazioni, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Bono Parrino e del dottor Facchiano.

Si apre quindi la discussione sulla situazione degli altri indagati nel procedimento, nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, BERTONI, GRECO, che propone di rinviare il seguito della discussione affinché possano essere approfondite le posizioni dei singoli indagati, ed il PRESIDENTE.

La Giunta respinge la proposta di rinvio avanzata dal senatore Greco.

Riprende la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori FASSONE, BERTONI, GRECO, BRUNI, SILIQUINI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis, indagati nel procedimento.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario

Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

(R135 000, C21^a, 0041^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta dell'11 dicembre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Riprende la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO e BERTONI, che propone di restituire gli atti all'autorità giudiziaria procedente affinché compia ulteriori accertamenti istruttori. Sulle dichiarazioni del senatore Bertoni predono la parola i senatori GRECO, VALENTINO, CALLEGARO, PELELLA ed il PRESIDENTE.

La Giunta approva infine la proposta avanzata dal senatore Bertoni.

Il senatore Valentino è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Umbria

(R019 000, C21^a, 0025^o)

Il senatore BATTAGLIA, relatore per la regione Umbria, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, ricordando che in data 29 maggio 1997 è stato presentato, a firma di un cittadino elettore nel collegio n. 4, nel quale è stato eletto il senatore Pierluigi Castellani per il gruppo l'Ulivo, un esposto avverso le modalità di svolgimento della campagna elettorale. Osserva che i rilievi dell'esponente appaiono destituiti di ogni fondamento e in ordine ai fatti indicati è inimmaginabile ipotizzare profili di illegittimità.

Il relatore informa che i riscontri effettuati in sede di controllo generale preliminare dei dati elettorali hanno confermato i dati di proclamazione per quanto attiene all'attribuzione dei seggi e che a carico dei senatori eletti nella regione non sono state riscontrate cause di ineleggibilità.

La Giunta, accogliendo le proposte formulate dal senatore Battaglia, delibera:

- a) di non dar corso ai rilievi formulati nell'esposto presentato;
- b) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione Umbria e cioè: Ascutti, Caponi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, De Guidi, Ronconi e Semenzato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

201^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario all'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(2898) *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati

(74) *SILIQUINI ed altri – Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*

(265) *PETRUCCI ed altri – Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato.*

(517) *DE CORATO ed altri – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(521) *DE CORATO ed altri – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*

(1205) *MANCONI ed altri – Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(2119) *MACERATINI ed altri – Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari*

(2295) *MANCONI ed altri – Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di giovedì 11 dicembre, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del disegno di legge n. 2898, assunto come testo base.

Il senatore TABLADINI illustra gli emendamenti 11.50 e 11.8. La senatrice SILIQUINI motiva a sua volta gli emendamenti 11.9, 11.20, 11.21 e 11.22, in relazione all'esigenza di pervenire ad un effettiva espulsione amministrativa degli stranieri clandestini. Il relatore GUERZONI obietta che i casi di espulsione sono tutt'altro che rari. Il senatore TABLADINI, in merito all'emendamento 11.51, reputa generico il riferimento alle circostanze obiettive, che può essere soppresso senza modificare il senso della disposizione. Interviene nuovamente la senatrice SILIQUINI, illustrando gli emendamenti 11.23 e 11.15 e sostenendo che il testo del disegno di legge è per questa parte contraddittorio ed equivoco. Il senatore TABLADINI, a proposito degli emendamenti 11.52 e 11.53, ribadisce la necessità di sopprimere le formulazioni che lasciano eccessivi margini di discrezionalità nell'applicazione. Anche la senatrice SILIQUINI, in relazione all'emendamento 11.16, insiste perchè il legislatore non adotti espressioni destinate a vanificare l'incidenza pratica del provvedimento.

Il senatore TABLADINI, illustrando l'emendamento 11.10, non ritiene doveroso comunicare allo straniero da espellere le modalità dell'impugnazione. Il senatore SENESE, riguardo agli emendamenti 11.43, 11.44 e 11.45, dichiara che da un lato la figura del pretore è stata soppressa, dall'altro che occorre prevedere modalità di presentazione del ricorso atte ad evitare un'ingiustificata compressione del diritto di difesa e che occorre rendere effettiva l'assistenza giudiziaria. La senatrice SILIQUINI, sull'emendamento 11.25, considera obbligatoria l'esigenza di eleggere il domicilio da parte del ricorrente. Il senatore LUBRANO DI RICCO, riguardo all'emendamento 11.3, fa presente che la sua iniziativa ripete la formula che compare al comma 5 dell'articolo, al fine di circoscrivere la discrezionalità del giudice.

La senatrice SILIQUINI illustra gli emendamenti 11.27 e 11.26, il primo dei quali rende necessaria la rappresentanza legale, il secondo, rivolto ad escludere l'automaticità del gratuito patrocinio, in contrasto con le norme vigenti per i cittadini. Rispetto agli emendamenti 11.32 e 11.33, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ancora la senatrice Siliquini ritiene che la formazione di un organo giudiziario apposito possa accelerare i relativi procedimenti.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono il senatore TABLADINI e il presidente VILLONE, si conviene di proseguire l'esame dei disegni di legge nel corso di eventuali sospensioni dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, ovvero in caso di anticipata conclusione degli stessi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2232) DE LUCA Athos ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE propone che si intenda acquisita la precedente fase di esame, in sede referente, ivi compresi i pareri già espressi.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, comunica che è stato presentato l'emendamento 1.1, da parte dei senatori Speroni e Tirelli.

Quest'ultimo illustra l'emendamento, rivolto a estendere il riferimento contenuto nel disegno di legge a tutte le vittime delle persecuzioni.

Il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento, considerato che il disegno di legge si riferisce a eventi storici determinati, mentre la modifica potrebbe risultare fuorviante.

Concorda il senatore LUBRANO DI RICCO.

Il senatore TABLADINI interviene in favore dell'emendamento, rilevando che l'articolo 1 impropriamente si limita alle vittime della persecuzione politica fascista e nazista: ricorda, infatti, che nella storia nazionale vi sono stati gravissimi episodi, anche cruenti, di persecuzione politica di altra matrice. In particolare, rammenta il caso delle cosiddette foibe e ritiene inaccettabile l'implicita esclusione di tali eventi dalla memoria solennemente dedicata alle vittime delle persecuzioni, soprattutto perchè è stata già avviata una importante riflessione priva di pregiudizi su alcuni eventi oscuri della storia italiana.

La senatrice PASQUALI ritiene opportuno fissare un termine per la proposizione di ulteriori emendamenti, al fine di svolgere importanti valutazioni e conseguenti proposte di modifica. Il caso appena ricordato delle cosiddette foibe, ad esempio, non potrebbe essere ignorato o implicitamente escluso, trattandosi di una tra le pagine più tremende, tristi e sporche della storia nazionale. A suo avviso, sarebbe preferibile non specificare, nell'articolo 1, la matrice delle persecuzioni politiche.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di fissare alle ore 13 di martedì 23 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 19,45.

Il presidente VILLONE, constatata la mancanza delle condizioni per proseguire l'esame, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2898**Art. 11.**

Al comma 1 dopo le parole: «di sicurezza dello Stato» inserire le seguenti: o dei cittadini».

11.34

BETTAMIO

Al comma 1, quinto rigo, sopprimere la parola: «preventiva».

11.6

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «disposta», inserire la seguente: «immediatamente».

11.7

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «da più di sessanta giorni».

11.49

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sette giorni».

11.50

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, lettera b) settimo rigo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «trenta».

11.8

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'espulsione, con accompagnamento o no a mezzo della forza pubblica alla frontiera, è sempre immediata, salvo che lo straniero si trovi ristretto cautelatamente o sia in stato di detenzione a seguito di sentenza di condanna. Nel primo caso l'espulsione potrà avvenire soltanto una volta che sia stata emessa la sentenza e soltanto a carcerazione preventiva cessata; nella seconda ipotesi, una volta scontata la pena detentiva».

11.46

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 4, alinea, dopo la parola: «è» inserire la parola: «sempre».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «quanto lo straniero» fino a: «esecuzione del provvedimento», nonché il comma 5 e il comma 6».

11.9

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, alinea, dopo la parola: «questore» inserire le seguenti: «anche in pendenza di ricorso avverso provvedimento».

11.20

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Sopprimere il comma 5.

Al comma 6 sopprimere le parole: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b),».

11.1

DIANA Lino

Al comma 4, alle lettere a) e b) sopprimere le parole da: «quando lo straniero» fino alla fine del comma.

11.21

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è espulso ai sensi del comma 2. Qualora l'espulsione sia stata disposta ai sensi del comma 2 l'accompagnamento alla frontiera può essere disposto solo se il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.22

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sulla base di circostanze obiettive».

11.51 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è espulso a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3».

11.23 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 5, sostituire le parole: «Si procede» con le seguenti: «se è certa la nazionalità dello straniero si può procedere».

11.35 BETTAMIO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e il prefetto» sino a: «provvedimento».

11.15 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 5, sopprimere le parole: «tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo».

11.52 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sopprimere il comma 6.

11.53 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il termine di quindici giorni» con le seguenti: «entro il termine da tre a quindici giorni fissato nell'esatta misura dal prefetto».

11.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «Quando l'espulsione» fino alla fine del comma, con il seguente: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2 il questore adotta la misura di cui all'articolo 12, comma 1».

11.16 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 7, sopprimere le parole: «all'indicazione delle modalità d'impugnazione e».

11.10 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 7, sopprimere le parole: «in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile», e aggiungere, in fine, le parole: «o araba, con preferenza per quella indicata all'interessato».

11.47 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 8, sostituire la parola: «pretore» con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica»;

conseguentemente apportare la medesima sostituzione nei commi ed articoli successivi ogni volta che ricorra il termine: «pretore».

11.43 SENESE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione o la pendenza del ricorso innanzi al pretore non sospende l'efficacia del decreto e del provvedimento impugnato».

11.48 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «dello straniero», inserire le seguenti: «e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente».

11.25 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: «sentito l'interessato»;

conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il pretore può disporre l'assunzione di informazioni da parte dell'interessato».

11.24 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e tenuto conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari».

11.2 DIANA Lino

11.3 (Identico all'em. 11.2) LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 10, sopprimere le parole: «il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente».

11.27 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche verbalmente agli agenti incaricati dell'esecuzione del provvedimento, che ne trasmettono immediatamente il relativo processo verbale al giudice competente affidando lo straniero al centro di cui all'articolo 12, primo comma, sempre che lo stesso non preferisca l'immediata esecuzione del provvedimento; in tal caso il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria».

11.44 SENESE

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e».

11.26 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Sopprimere il terzo periodo e farne un comma 10-bis sostituendo le parole: «Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio» con le seguenti: «Nei casi di cui al presente articolo e in ogni altro caso, lo straniero è ammesso, alle medesime condizioni previste per il cittadino, al gratuito patrocinio».

11.45 SENESE

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso l'ufficio del giudice indicato al precedente comma 8, vengono costituite una o più sezioni competenti ad esaminare i ricorsi presentati ai sensi del presente articolo. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, l'aumento della dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, previsto dall'articolo 14 della legge 22 luglio 1997 n. 276, è determinato in 1200 unità di cui:

- a) 440 della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;
- b) 800 della quinta qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo».

11.32 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di sopperire alle nuove necessità di direzione amministrativa degli uffici giudiziari, la disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997 n. 334, è estesa al personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella nona qualifica funzionale».

11.33 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Sopprimere il comma 11.

11.11 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 13, sostituire le parole: «con l'arresto da due mesi a sei mesi» con le altre: «con la reclusione da due a quattro anni».

11.17 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 13, sostituire le parole: «l'arresto da due a sei mesi» con le seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni».

11.28 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 13, quinto rigo, sostituire le parole: «da due mesi a sei mesi» con le seguenti: «da tre mesi a nove mesi».

11.12 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge i ricorsi proposti contro i provvedimenti di espulsione non ne sospendono l'esecuzione».

11.30 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Lo straniero che tenta di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione attuando un comportamento di resistenza volto ad ostacolare l'attuazione del provvedimento di espulsione è punito con la reclusione da due a quattro anni».

11.18 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 14, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del comma.

11.31 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 14, sopprimere le parole: «o il tribunale amministrativo regionale».

11.13 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sopprimere il comma 15.

11.54

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

11.19 (Identico all'em. 11.54) SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI,
BONATESTA

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.40

BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.39

BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.38

BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.37

BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.36

BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «elementi obiettivi» aggiungere le seguenti: «e riscontrabili».

11.41

BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «di essere giunto» aggiungere le seguenti: «e di aver soggiornato sul».

11.42

BETTAMIO

Al comma 15, sesto rigo, dopo le parole: «il questore» inserire le seguenti: «dispone l'accertamento della posizione in cui si trova lo straniero, eventualmente adottando».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «può adottare».

11.14

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 16, sostituire le parole: «quattro miliardi» con le seguenti: «un miliardo» e le parole: «otto miliardi» con le seguenti: «due miliardi».

11.29

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0065^o)

Il senatore CIRAMI richiama l'attenzione sull'opportunità di una breve proroga del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2625, in materia di sfruttamento sessuale dei minori.

Il presidente ZECCHINO fa presente che tale richiesta gli è stata avanzata, per le vie brevi, da più parti.

Rispondendo ad una richiesta di spiegazioni della senatrice Salvato circa l'opportunità di tale iniziativa, il senatore CENTARO sottolinea che un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti consentirebbe di affrontare sia i problemi relativi al riordino della materia in questione sotto il profilo sanzionatorio sia quelli relativi all'elaborazione di interventi che abbiano anche natura preventiva. L'oratore prosegue evidenziando l'esigenza che le scelte della Commissione non siano condizionate da pressioni esterne, ma assunte con sereno convincimento.

Il senatore FOLLIERI propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al 23 dicembre prossimo, alle ore 18.

Il senatore PREIONI fa presente che una proroga al 23 dicembre appare scarsamente significativa.

Il presidente ZECCHINO osserva che, al contrario, la fissazione del termine a tale data consentirebbe alla Commissione di riprendere l'esame dei disegni di legge sulla pedofilia immediatamente alla ripresa dei lavori, dopo le prossime ferie natalizie.

La Commissione conviene quindi di prorogare al 23 dicembre 1997, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2625.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 dicembre scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Prosegue l'esame dell'emendamento 1.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 1.0.1, riformulandolo nell'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo).

Dopo alcuni brevi interventi dei senatori PREIONI, BUCCIERO, BERTONI e GASPERINI, il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo).

Concorda, a nome del Governo, il sottosegretario AYALA.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario del Gruppo Lega Nord Per la Padania Indipendente sull'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), ritenendo del tutto non condivisibile che la proposta finisca per attribuire al Governo una delega eccessivamente ampia e indeterminata nella materia in questione, mentre appare innegabile che i problemi tecnici sottesi alla proposta emendativa potrebbero essere meglio risolti in sede parlamentare, piuttosto che rimettendosi sostanzialmente alla decisione del Governo.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia nella convinzione che sarebbe stata opportuna e necessaria una maggio-

re specificazione dei termini della delega per l'attribuzione delle nuove competenze al giudice di pace, delega che, anche nella versione proposta dall'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), fa riferimento a concetti come – tra l'altro – quello dei rilevanti interessi collettivi non ancora chiariti dalla stessa giurisprudenza.

Il senatore CIRAMI annuncia l'astensione del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, manifestando, in particolare, perplessità per quel che concerne il riferimento, nell'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), al criterio della particolare difficoltà di accertamento.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore CALLEGARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 ed illustra gli emendamenti 2.4, 2.8 e 2.14, evidenziando, con specifico riferimento all'emendamento 2.4, come esso sia volto ad eliminare dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 la previsione della sanzione alternativa o accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o della revoca della relativa licenza. Si tratta infatti di una sanzione di estrema gravità che appare opportuno limitare alle ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 1, relative ai fatti dai quali può derivare un pericolo per la salute.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.9 e 2.15, rilevando in particolare come l'emendamento 2.2, di contenuto identico all'emendamento 2.1, miri ad estendere al settore merceologico l'ambito dell'intervento di depenalizzazione, mentre l'emendamento 2.9 è volto a correggere l'eccessiva ampiezza dell'attuale formulazione dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 2.6 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.11 e 2.13.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 2.17 volto a prevedere la possibilità di disporre provvedimenti cautelari finalizzati ad assicurare la non reiterazione o la non prosecuzione della violazione, ovvero di rimuovere gli effetti della stessa, ovvero ancora a garantire l'effettivo ottemperamento all'emananda sanzione amministrativa pecuniaria.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.7 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.16.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 2.12 precisando che esso è diretto a sopprimere la previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, in quanto questa appare meramente ripetitiva della previsione di cui all'ultima parte della lettera a) del medesimo articolo.

Il ministro FLICK illustra l'emendamento 2.3, precisando come tale proposta emendativa sia finalizzata a consentire una maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

Il presidente ZECCHINO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.10.

Il senatore BUCCIERO, con riferimento all'emendamento 2.3 ritiene che non sia del tutto chiaro se la somma di duecento milioni di lire costituisca un limite massimo complessivo dell'ammontare della sanzione amministrativa.

Perplessità sulla portata dell'emendamento 2.3 manifesta anche il senatore CIRAMI, mentre il senatore GASPERINI ritiene debba essere chiarito il rapporto fra la previsione di cui all'ultima parte della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e quella di cui alla lettera c).

Dopo un intervento del presidente ZECCHINO, il ministro FLICK precisa che la somma di lire duecento milioni, indicata nell'emendamento 2.3, costituisce una soglia massima complessiva che non potrebbe essere superata in nessun caso.

Il senatore RUSSO prospetta un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 2.3 volta ad esplicitarne meglio la portata nel senso indicato dal ministro Flick.

Il senatore PREIONI non condivide l'impostazione dell'emendamento 2.3 che gli appare suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento anche perchè non tiene conto in nessun modo del fatto che i vari tipi di prodotti possono avere caratteristiche e valori diversi.

Il senatore BERTONI interviene sottolineando innanzitutto l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento 2.3 che renda più esplicita la finalità perseguita dal Governo e rilevando, quindi, come, a differenza di quanto osservato dal senatore Russo, le previsioni di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 non siano, a suo avviso, fra loro sovrapponibili; infatti nel primo caso il Governo è delegato a prevedere la possibilità di irrogare le sanzioni della chiusura temporanea dello stabilimento e della revoca della relativa licenza, mentre nelle ipotesi di cui alla lettera c), trattandosi di fatti di maggiore gravità dai quali può derivare un pericolo per la salute, la chiusura dello stabilimento e la revoca della licenza sono previste come obbligatorie.

Il senatore CENTARO condivide le osservazioni del senatore Bertoni circa la non sovrapponibilità delle previsioni di cui alle citate lettere a) e c), mentre manifesta perplessità circa la formulazione dell'emendamento 2.3 in quanto la graduazione della sanzione amministrativa, secondo il duplice parametro della gravità dell'illecito e del numero di

confezioni o porzioni di prodotto non conformi, appare un'inutile complicazione.

Il senatore MILIO richiama anch'egli l'opportunità di una diversa formulazione dell'emendamento 2.3.

La senatrice SALVATO invita il Governo a ritirare l'emendamento 2.3 o, eventualmente, a trasformarlo prevedendo semplicemente che la soglia di lire cento milioni fissata dalla lettera a) sia elevata a duecento milioni.

Il Ministro FLICK, recependo il suggerimento da ultimo avanzato dalla senatrice Salvato, modifica l'emendamento 2.3 riformulandolo nell'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'attribuzione di nuove competenze al giudice di pace è limitata alle seguenti materie ed è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione alla cognizione del giudice di pace delle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della competenza per le opposizioni in materie che richiedono una particolare specializzazione o che coinvolgono interessi collettivi di notevole incidenza sociale;

b) previsione, in ogni caso, di un limite alla competenza con riferimento alla entità della sanzione prevista dalla legge».

1.0.1

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da indicare specificamente nel decreto legislativo delegato, che comportano una particolare difficoltà di accertamento, o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonchè per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità».

1.0.1 (Nuovo testo)

RUSSO

Art. 2.

Al comma 1 dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «produzione, commercializzazione e».

2.1

CALLEGARO

Al comma 1, dopo le parole: «in materia», aggiungere le parole: «produzione, commercializzazione e».

2.2

GRECO

Al comma 1, lettera a) inserire dopo le parole: «gravità degli illeciti», le seguenti: «nonchè il pagamento di una somma da lire trentamila a lire centottantamila per ciascuna confezione o porzione di prodotto non conforme e che comunque la sanzione amministrativa non può superare la cifra complessiva di lire duecento milioni».

2.3

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a lire cento milioni», con le parole: «non superiore a lire duecento milioni».

2.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «... e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni alternative o accessorie, la possibilità di chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, nonché la revoca della relativa licenza;»

2.4

CALLEGARO

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parte dalle parole: «... e prevedendo ...» sino alla fine.

2.5

GRECO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «alternative» a: «licenza», con le seguenti: «accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, nonchè la revoca della relativa licenza».

2.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, nella lettera a) sopprimere le parole: «alternative o».

2.7 FASSONE

Al comma 1, lettera b) sostituire l'intera lettera come segue:

b) escludere dalla depenalizzazione i reati previsti dall'articolo 5, lettera h) della legge 30 aprile 1962, n. 283, dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. Escludere altresì dalla depenalizzazione i reati previsti dall'articolo 5, lettere a), b), c), d) e g) della legge 30 aprile 1962, n. 283 nei soli casi in cui da tali reati derivi un grave pericolo per la salute del consumatore; per tali reati prevedere l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.8 CALLEGARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) come segue:

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 5, lettere a) b), c) d) e g) della legge 30 aprile 1962, n. 283, nei soli casi in cui da tali reati derivi un grave pericolo per la salute del consumatore, nonchè per l'ipotesi prevista alla lettera h) dello stesso articolo e per quelle previste dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 in tema di alcole metilico e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 in tema di ormoni e antiormoni, estrogeni, stilbenici e tireostatici, prevedendo in tutti questi casi l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.9 GRECO

Al comma 1, alla lettera b) le parole: «agli articoli 5, 6 e 12» sono sostituite dalle altre: «agli articoli 5, 6, 9, 12 e 13».

2.10 PETTINATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articoli 5, 6 e 12» con le seguenti: «articoli 5, 6, 9, 13 e 12, con esclusione del riferimento a quest'ultimo delle ipotesi riguardanti l'uso personale delle sostanze».

2.11 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.12 RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «Per le violazioni di cui alla lettera che precede, oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica delle stesse».

2.13 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, lettera e), sostituire l'intera lettera come segue:

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge del 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la sostituzione della misura della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio con il sequestro della merce, limitando la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio ai casi di insussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente articolo».

2.14 CALLEGARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ferma restando l'applicabilità del disposto del primo comma dell'articolo 15 della legge del 30 aprile 1962, n. 283 e del disposto di cui alla precedente lettera c), prevedere il sequestro della merce, limitando la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio soltanto ai casi di impossibilità di rilascio di autorizzazione per carenza dei requisiti igienico-sanitari».

2.15 GRECO

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere alla fine le parole: «e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata».

2.16 FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) prevedere la possibilità di disporre provvedimenti cautelari aventi la finalità di assicurare la non reiterazione ovvero la non prosecuzione della violazione, ovvero di rimuovere gli effetti della stessa, ovvero – ancora – di assicurare l'effettivo ottemperamento all'emananda sanzione amministrativa pecuniaria;

h) attribuire al giudice di pace la competenza in materia di convalida dei provvedimenti cautelari previsti alla lettera che precede, nel caso in cui avverso gli stessi sia proposta opposizione».

2.17 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2921) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n.362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente MIGONE desidera chiarire l'equivoco sorto con l'Assemblea circa l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del disegno di legge n. 2921, ancor prima che esso fosse esaminato dalla Commissione affari esteri: ciò avrebbe comportato un'inversione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, che non è avvenuta per ragioni che non dipendono dalla Commissione affari esteri.

Il relatore LAURICELLA introduce il testo all'esame del decreto-legge volto a permettere la continuità dell'impegno preso dal Governo italiano nei confronti dell'Albania per un aiuto alla ricostruzione delle istituzioni di quel paese, nonchè per l'assistenza e il completamento del rimpatrio dei profughi jugoslavi. Trattandosi di misure necessarie, sollecita alla Commissione l'approvazione auspicando che i presentatori degli emendamenti li ritirino, eventualmente modificandoli in ordini del giorno, per evitare la decadenza del decreto.

Il senatore GAWRONSKI, per quanto riguarda la parte del decreto-legge che concerne l'Albania, concorda con l'interesse essenziale dell'Italia ad avere ai suoi confini un paese in cui siano garantite la pace, la sicurezza e il controllo della criminalità: non si tratta di voler isti-

tuire un protettorato, ma di porre le basi per uno sviluppo sano e democratico non più basato su economie truffaldine.

Peraltro, non risulta chiaro, nel dedalo dei richiami legislativi, se il commissario straordinario sia ancora nel pieno delle sue funzioni o sia decaduto e in proposito sarebbe utile avere precisazioni dal Governo. Non si può non rilevare infine il perpetuarsi della tendenza di sanare *ex post* spese già sostenute, per di più in questo caso finanziate con fondi della legge per la cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Europa centro-orientale, il cui collegamento logico con le necessità delle forze di polizia in Puglia appare al limite della logica. Nonostante le riserve, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore per evitare una frattura su un impegno preso concordemente con le forze di maggioranza.

Il senatore SPERONI rileva innanzitutto elementi di contraddittorietà nel decreto-legge che, pur volendo migliorare la situazione per un ritorno alla normalità dell'Albania, rischia via via di travasare i guai dei paesi vicini proprio in Italia, come già si è potuto vedere in questi mesi con l'aumento della criminalità proveniente dal movimento dell'espatrio clandestino. Pur ritenendo giusto erogare un contributo, nella speranza che le forze di polizia albanesi ritrovino una certa efficienza per riprendere il controllo della situazione, così come d'altronde avevano sotto il regime comunista precedente, osserva che con molto minor costo si sarebbero potuti istituire campi di raccolta di profughi sullo stesso territorio albanese.

Quanto alla seconda parte del decreto che riguarda gli sfollati della *ex* Jugoslavia, osserva che il Governo ha seguito il cammino opposto continuando la via dell'assistenzialismo indiscriminato: non si vuol negare aiuto ai bisognosi, ma ritiene vadano fatte distinzioni fra i soggetti destinatari degli aiuti, nel cui ambito non dovrebbero rientrare quelle categorie di nomadi che non si possono definire profughi dato che non hanno mai avuto una fissa abitazione abbandonata per eventi bellici, nè d'altronde sembrano avere problemi di povertà, a giudicare da segni esteriori di ricchezza come auto di grossa cilindrata e gioielli - di ovvia provenienza furtiva - spesso ritrovata nei loro accampamenti.

Il senatore ANDREOTTI desidera svolgere alcune considerazioni, se pur a futura memoria, circa il necessario indirizzo generale che il Governo avrebbe dovuto definire nell'assumersi l'onere finanziario per la ricostituzione delle forze di polizia albanesi: infatti nella delicata situazione politica locale, si rischia di farne strumento a servizio del potere, il che non è certo lo scopo di un aiuto internazionale. L'articolo 2 investe poi interventi a carattere umanitario che a ben guardare non si riscontra se non nelle prebende da corrispondere al personale addetto agli interventi attuativi. Seppure con rammarico, per questo modo burocratico di affrontare un argomento tanto delicato, voterà a favore del provvedimento.

Il senatore PIANETTA, dopo aver chiesto chiarimenti sull'articolo 3-bis volto a ripescare finanziamenti non utilizzati e vagamente definiti,

osserva che, ove si intraveda la necessità di rafforzare l'azione delle forze di polizia in Puglia, il problema dell'efficacia alla lotta della criminalità andrebbe affrontato con maggior determinazione inquadrandolo in programmi precisi ed efficaci a salvaguardare la convivenza civile nelle regioni italiane che più hanno sopportato l'impatto con i profughi albanesi.

Il senatore PORCARI si associa pienamente alle riserve e alle preoccupazioni espresse dai colleghi Pianetta ed Andreotti, ritenendo queste iniziative disorganiche e fini a se stesse.

Il relatore LAURICELLA, replicando agli intervenuti, ricorda che questa iniziativa di aiuto alla ricostruzione delle istituzioni in Albania è nata proprio da un ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato. Pur concordando la necessità di un indirizzo che presieda a un programma generale di queste attività, ritiene che esso si possa anche ricavare implicitamente nello sforzo di ricostruire strutture democratiche sul modello nazionale, cosa che comunque non potrebbe formare oggetto di norme legislative, per cui invita i presentatori dell'emendamento 1.1 a trasformare il testo in un ordine del giorno. Invita altresì il senatore Speroni a ritirare l'emendamento 1.0.1, essendo questa materia già disciplinata da norme del Ministero dell'interno, nonchè dagli accordi di Schengen. Quanto all'insieme degli altri emendamenti, non condividendo la generalizzazione delle critiche e delle condanne, invita i presentatori a ritirarli, esprimendo in caso contrario parere negativo.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del relatore e informa la Commissione che l'incarico al commissario straordinario Angioni è stato rinnovato fino al giugno del 1998. Quanto al contenuto dell'emendamento del Gruppo di Forza Italia, condivide la preoccupazione che ne è alla base e suggerisce di trasformarlo in un ordine del giorno, sede più adatta per precisare direttive che troverebbero il Governo favorevole. Per quanto riguarda l'articolo 3-bis precisa che la formulazione in esso precisata è tecnicamente obbligatoria al fine di recuperare residui che altrimenti andrebbero in economia, ma di cui non si conosce ancora l'effettiva consistenza. Rileva come il Governo italiano sia impegnato a fondo per la ricostruzione delle istituzioni in Albania, pur tra molte incomprensioni e difficoltà: non ritiene pertanto sia il caso di spezzare questo tentativo di solidarietà posto in essere con relativo successo, per cui non ritiene di condividere lo spirito degli emendamenti presentati sui quali esprime parere contrario.

Il senatore SPERONI, dando per illustrato l'emendamento 3.1 nel suo intervento precedente, sul 3.2 rileva che esso non riveste carattere discriminatorio in quanto la condizione di profugo è accidentale ma quella di nomade discende da una scelta volontaria di cui i singoli devono assumersi le conseguenze, non facendole pagare alle popolazioni che li ospitano e che in cambio ricevono solo furti e prostituzione. L'emendamento 3.3 è volto a garantire il rimpatrio dei profughi che sono rima-

sti malgrado la fine del conflitto nelle loro terre. Quanto all'emendamento 3.4 risulta chiaro di per sè l'intento perseguito, mentre l'emendamento 3.0.1 è teso a colpire profughi e clandestini che si siano resi colpevoli di reati per i quali non dovrebbero prevedersi benefici di alcun genere, mentre infine l'emendamento 3.0.2 riveste carattere tecnico.

Il senatore VERTONE GRIMALDI intende sottolineare la discrepanza che si rileva nel testo del decreto che praticamente obbliga al rimpatrio solo coloro che sono rimasti nei campi profughi, mentre tutti quelli che se ne sono allontanati clandestinamente, se fermati dalle forze dell'ordine, beneficiano di altre norme che praticamente li aiutano a perpetuare la loro clandestinità. Rileva comunque che, in tutta questa vicenda, si è potuto capire che i cittadini non hanno paura degli albanesi, ma dello Stato italiano e della sua inefficienza a garantire un vivere civile anche di fronte a situazioni di questo genere.

Il senatore GAWRONSKI ritira l'emendamento 1.1 e annuncia che lo trasformerà in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Il senatore SPERONI ritiene utile l'emendamento 1.0.1, volto ad affrontare il problema dei controlli, e in particolare dell'identificazione delle persone che sfuggono di continuo dando false referenze: sarebbe disposto a ritirarlo se il Governo documentasse che questo tipo di banca dati è effettivamente in funzione.

Il relatore LAURICELLA ricorda che nel provvedimento sulla disciplina dell'immigrazione è previsto proprio questo tipo di identificazione, che sarà inserito nel circuito previsto dal sistema di Schengen.

Ribadisce quindi l'invito a ritirare tutti gli emendamenti, dichiarandosi favorevole all'ordine del giorno preannunziato dal senatore Gawronski e facendo presente al senatore Speroni che non sarebbe coerente, da parte sua, ostacolare la conversione in legge di un decreto che dispone il rimpatrio dei profughi.

Il senatore SPERONI insiste per la votazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il presidente MIGONE annuncia che sono pervenuti dalla 1^a e dalla 4^a Commissione pareri favorevoli, dall'11^a un parere contrario, e che i termini sono scaduti per il parere della 5^a Commissione che sarà espresso direttamente in Assemblea.

Avverte poi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.0.1, il senatore SPERONI pone in risalto che con tali disposizioni si impedirebbe

l'applicazione dei benefici previsti dal decreto-legge n.350 del 1992 ai profughi che hanno commesso reati in Italia ovvero si sono allontanati dai luoghi di accoglienza. Sottolinea poi l'incoerenza dei senatori del Polo e segnatamente del senatore Vertone Grimaldi, il quale critica le norme vigenti in materia di immigrazione e poi nega il suo voto agli emendamenti che consentirebbero di ovviare al lassismo imperante.

Il sottosegretario SERRI, premesso che la sede appropriata per l'emendamento in esame dovrebbe essere il disegno di legge in materia di immigrazione, fa presente che il testo proposto dai senatori Speroni e Tabladini mira a negare la sanatoria degli effetti prodotti da un decreto-legge che, in realtà, è stato puntualmente convertito in legge da cinque anni e ha prodotto effetti ormai irreversibilmente consolidatisi.

Il senatore SPERONI, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.0.1.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.0.2.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge e ricorda che l'emendamento 1.1 è stato ritirato dai proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è respinto.

Il senatore BOCO preannunzia che, insieme con il senatore Russo Spena, presenterà in Assemblea alcuni ordini del giorno già discussi dalla Camera dei deputati durante l'esame del disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI auspica che gli interventi del Governo italiano per riorganizzare le forze di polizia albanesi siano coordinati con analoghe iniziative dell'UEO.

Il senatore SPERONI annunzia il voto contrario del Gruppo della Lega Nord per la Padania Indipendente, rilevando che la nutrita presenza dei senatori del Polo non giova affatto alle battaglie dell'opposizione, visto che votano a favore di un decreto-legge anche quando il Governo potrebbe essere messo in minoranza.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, che osserva anzitutto come l'eterogeneità delle disposizioni dell'articolo unico sia atte-

nuata per il fatto che quasi tutte sono riconducibili all'area culturale. In particolare, il primo comma è volto a ridare autonomia, con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio, a numerosi contributi prevalentemente riguardanti enti o istituzioni culturali, scolastiche e universitarie che due anni fa furono accorpati nel capitolo 1255 della Tabella 6. Considerato che già con la legge n.662 del 1996 altri contributi erano stati enucleati da quel capitolo, l'approvazione della norma in esame ripristinerebbe la situazione precedente il riordino, che in realtà fu voluto per applicare un taglio indiscriminato del 20 per cento a quasi tutti i contributi previsti dal bilancio dello Stato.

Esprime poi un giudizio favorevole sui commi 2 e 3, riguardanti gli Istituti italiani di cultura all'estero che, dopo lunghi anni in cui sono stati costretti a ridurre al minimo la loro attività, hanno conosciuto negli ultimi tempi una fase di rilancio grazie all'impulso dato dal sottosegretario Toia e dal direttore generale Sanguini. Con particolare riferimento al comma 2, che prevede un contratto a tempo determinato per l'insegnamento della lingua italiana presso gli Istituti italiani di cultura, sottolinea che il testo del disegno di legge prevede che gli insegnanti siano laureati in lettere con il massimo dei voti e annunzia di aver presentato l'emendamento 1.1, volto a riconoscere un titolo di preferenza ai laureati che svolgano attività di ricerca all'estero, nell'ambito di un dottorato ovvero presso qualificati centri di ricerca.

Infine il presidente Migone fa presente che il comma 4 ripristina l'esenzione dall'IVA per il personale tecnico-amministrativo delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Italia, limitatamente agli Stati che riconoscono analoghi benefici alle sedi italiane all'estero.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI rileva anzitutto la singolare formulazione del disegno di legge, che accorpa in un solo articolo una serie di commi riguardanti materie assai diverse. Osserva poi, con riferimento al secondo comma, che la laurea con il massimo dei voti ormai non costituisce più un'assoluta garanzia di serietà negli studi, soprattutto in alcuni atenei e in determinati corsi di laurea; si dichiara comunque favorevole all'emendamento del Presidente, anche perchè introdurre un titolo di preferenza vuol dire limitare la discrezionalità nella scelta dei candidati, che avrebbero tutti la laurea in lettere con il massimo dei voti.

Il senatore SPERONI concorda con il precedente oratore circa la facilità di laurearsi con il massimo dei voti in determinati atenei. Ritiene poi che sia un'incongruenza prevedere la conoscenza delle principali lingue straniere, dal momento che non è chiaro di quali lingue si tratti nè è garantita la conoscenza della lingua parlata nello Stato in cui si terrà il corso di insegnamento.

Il sottosegretario SERRI, premesso che concorda con il relatore per i profili generali del disegno di legge, fa presente al senatore Porcari che le domande degli aspiranti saranno valutate secondo i criteri ordinariamente seguiti per i contratti a tempo determinato.

Il presidente MIGONE ritiene che non sia opportuna una minuziosa indicazione dei criteri per la scelta degli insegnanti, preferendo piuttosto che il Governo specifichi, con una norma secondaria, la procedura per l'assegnazione dei contratti. Del resto l'esperienza concorsuale dimostra che non sempre un concorso pubblico elimina la discrezionalità nella scelta tra i candidati nè garantisce l'uso migliore di tale discrezionalità.

In conclusione invita il Ministero e, in particolare, la direzione generale delle relazioni culturali a proseguire l'ottimo lavoro intrapreso per la valorizzazione degli Istituti italiani di cultura.

Il senatore BOCO si associa alle parole di apprezzamento rivolte dal Presidente all'attività del sottosegretario Toia e dei funzionari che collaborano con lei nell'area della promozione culturale. Esprime poi un giudizio favorevole sull'emendamento 1.1, che giustamente prevede un titolo di preferenza per i candidati che svolgano attività di ricerca, ai fini dell'assegnazione dei contratti di insegnamento della lingua italiana. Occorre poi che il Ministero offra garanzie sulle procedure di selezione, al fine di evitare che una novità importante per i giovani laureati in lettere si trasformi in un'occasione di sfiducia verso la pubblica amministrazione.

A tal riguardo il senatore PORCARI rileva che i contratti di insegnamento dovrebbero essere riservati a persone che vivano già nei luoghi in cui si trovano gli Istituti di cultura interessati, non essendo facile inviare dall'Italia giovani che incontrerebbero rilevanti difficoltà a inserirsi in paesi stranieri per un periodo relativamente breve.

Il presidente MIGONE ritiene opportuno aprire il reclutamento a tutti i laureati degli atenei italiani, prevedendo un titolo di preferenza per chi svolga già attività di ricerca all'estero.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara perplesso sul comma 2 dell'articolo unico, poichè innumerevoli esperienze passate hanno dimostrato che il conferimento di incarichi a tempo determinato produce categorie di precari. Rileva poi l'incongruenza di una durata assai breve dell'incarico – un anno rinnovabile per una volta sola – rispetto alla severità della selezione prevista.

In materia di contratti di lavoro il Ministero degli affari esteri ha dimostrato nel recente passato di agire con margini di discrezionalità che sfiorano l'arbitrio: basti pensare al caso di Silvia Oteng – da lui già ricordato nella seduta in cui la Commissione esaminò in sede consultiva il disegno di legge n.2793 – che si è vista revocare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo aver rinunciato alla cittadinanza dell'Uganda al fine di poter lavorare presso la rappresentanza italiana in quel paese.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e comunica che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione,

mentre la altre Commissioni consultate non hanno ancora espresso il previsto parere. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2921**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «Forze di polizia albanesi» aggiungere le seguenti: «con riguardo anche all'azione di vigilanza e controllo delle frontiere ed in particolare alla prevenzione e repressione delle attività dirette a favorire l'espatrio clandestino, il contrabbando di armi, la coltivazione e la compravendita di sostanze stupefacenti.».

1.1

GAWRONSKI, PIANETTA, MANCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. ...

È istituito presso il Ministero dell'interno un sistema di banca dati fotodattiloscopica informatizzata, collegata con i posti di frontiera e, a livello territoriale, con le questure, le compagnie dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.».

1.0.1

SPERONI, TABLADINI

al testo del decreto-legge**Art. 3.**

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... . Dai benefici previsti dalla presente legge e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, sono esclusi gli sfollati e i profughi provenienti dalle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino residenti nei campi allestiti dagli enti locali per alloggiare i *rom* o conducano esistenza assimilabile a quella condotta dalle persone ospiti dei predetti campi.».

3.1

SPERONI, TABLADINI

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... . Dai benefici previsti dalla presente legge e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, sono esclusi gli sfollati e i profughi provenienti dalle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia che non risultino aver avuto fissa dimora nei paesi di origine o provenienza. Le autorità di pubblica sicurezza italiane collaborano con quelle delle Repubbliche sorte sui territori della ex Jugoslavia ai fini dell'accertamento della veridicità dei dati personali forniti dagli interessati.».

3.2

SPERONI, TABLADINI

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... . Tra i benefici previsti dalla presente legge e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, non sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge. Per sfollati si devono intendere i cittadini della ex Jugoslavia giunti in Italia prima dell'11 marzo 1996. La definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e il loro rimpatrio debbono avvenire non oltre il 31 dicembre 1997 con priorità per coloro i quali si siano resi responsabili di reati.».

3.3

SPERONI, TABLADINI

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«... . Dall'entrata in vigore della presente legge per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, non sono beneficiari di alcun intervento di carattere umanitario o assistenziale dello Stato ovvero degli Enti locali i cittadini della ex Jugoslavia giunti in Italia dopo l'11 marzo 1996.».

3.4

SPERONI, TABLADINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Non restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e non sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni, per i cittadini della ex-Jugoslavia che, presenti in Italia, si siano resi colpevoli di reati, o si siano allontanati dai centri di accoglienza senza autorizzazione, o non siano in possesso della documentazione necessaria per il soggiorno, o non provengano dai territori di guerra.».

3.0.1

SPERONI, TABLADINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Dall'entrata in vigore della presente legge per i fini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad inviare trimestralmente alla Presidenza della Camera, alla Presidenza del Senato e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto tecnico particolareggiato, elaborato dai ministeri competenti sugli interventi che ciascuno di loro ha posto in essere e portato a termine.».

3.0.2

SPERONI, TABLADINI

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2883**Art. 1.**

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, riconoscendo un titolo di preferenza ai laureati che – nello Stato in cui gli Istituti interessati operano – svolgono attività di dottorato presso università locali oppure svolgono attività di ricerca scientifica, certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.».

1.1

MIGONE

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 B00, C04^a, 0024^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente GUALTIERI informa che il relatore ha predisposto una bozza di parere.

Il relatore LORETO dà lettura della seguente proposta di parere:

«La 4^a Commissione permanente difesa del Senato,

esaminato nelle sedute del 9, 10 e 16 dicembre lo schema di decreto recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva», esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

All'articolo 1 desta qualche preoccupazione il fatto che i termini indicati non siano perentori.

All'articolo 2 il parere favorevole è condizionato dal fatto che il comma 3 non consente la cumulabilità di tutti i ritardi dovuti per la frequenza dell'ultimo triennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con quello previsto dalla frequenza di corsi universitari. Non appare chiaro poi il motivo dell'anticipazione al 30 settembre del

termine previsto per l'inoltro della domanda di rinvio (che oggi è prevista per il 31 dicembre). Tale norma può infatti ingenerare confusione.

Sull'articolo 3 il parere favorevole non può essere che condizionato poichè desta perplessità quanto contenuto nel comma 4 in ordine alla concessione dei quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni per gli esami che non sarebbe consentita durante il periodo di addestramento. Appare forse pleonastico il comma 6 che risulta una ripetizione del comma 5 dell'articolo 2. Converrebbe inoltre unificare al 31 dicembre i termini previsti per la presentazione della domanda di rinvio proprio per evitare di ingenerare confusione. Qualche problema potrà sorgere per l'aumento del numero degli esami universitari richiesto per poter esercitare il diritto di chiedere il rinvio del servizio di leva. Si suggerisce a proposito di tornare alla normativa vigente.

All'articolo 6, al comma 1 dopo le parole «articoli 2 e 3» andrebbero inserite le seguenti «rilasciata in carta semplice ed esente da bollo». Successivamente che venga inserito un comma del seguente contenuto: «Il ritardo viene concesso con decorrenza immediata dall'Ufficio leva».

Riguardo all'articolo 7 appare vaga ed imprecisata la formulazione dei casi di dispensa in caso di eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione. In particolare preoccupa il contenuto della norma del comma 3 lettera *d*) per la sua eccessiva indeterminazione e quindi per i notevoli varchi che potrebbe aprire a valutazioni discrezionali.

Altrettanto incerta appare la locuzione «portatore di *handicap*» contenuta alla lettera *e*) del comma 1, in quanto non viene chiarita la gravità dell'*handicap* e conseguentemente la necessità di assistenza.

Più opportuno inoltre sembra affrontare la questione trattata alla lettera *f*) «vittima di sequestri» valutando più le conseguenze psicofisiche del sequestro che indicando in 60 giorni il periodo minimo dello stesso come motivo di dispensa dal servizio di leva.

Desta perplessità inoltre il restringimento della casistica vigente in materia di dispensa dal servizio di leva.

Ancor più preoccupa la possibilità prevista al comma 2 per il Ministro di determinare in aggiunta altri titoli di dispensa.

È infine in probabile contrasto con le norme che tutelano la *privacy* il comma 5 che prevede la pubblicazione degli elenchi dei dispensati dal servizio.

Occorre poi chiarire se l'espressione «hanno titolo a richiedere la dispensa» contenuta nel comma 1, diversa peraltro da quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 191 del 1975, introduca o meno la possibilità di un numero chiuso dei dispensati. Occorrerebbe inoltre aggiungere infine al comma 7 le parole «indipendentemente dal reddito familiare».

Non si comprende poi perchè all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), non siano stati considerati i separati o i divorziati con prole.

In ordine all'articolo 8 desta perplessità l'accentramento di ogni decisione a LEVADIFE contenute nel comma 2, in evidente controtendenza rispetto a processi di decentramento e di regionalizzazione di decisioni. Con la nuova normativa, inoltre, verrebbero di fatto esautorati i rap-

presentanti dei comuni (sindaco o suo delegato) i quali attualmente fanno parte del consiglio di leva e quindi sono in grado di intervenire in casi particolari ove la documentazione non fosse sufficientemente esplicativa o non fornisse dati esaurienti e chiari.

Quanto poi all'articolo 12, non appare chiaro se l'articolo 22 della legge n. 191 del 1975 di fatto riscritta dall'articolo 7 del presente decreto legislativo debba intendersi abrogato visto che ciò non è esplicitato nell'articolo 12 che reca le abrogazioni di norme. Sarebbe quindi opportuno chiarire la questione per evitare interpretazioni equivocate.

Quanto infine all'articolo 13 appare più opportuno differire al 1° gennaio 1999 l'entrata in vigore per consentire alla macchina burocratica di organizzarsi e di ammortizzare meglio il passaggio da una normativa all'altra.

Occorrerebbe privilegiare la semplificazione delle procedure per l'adozione dei provvedimenti in questione ricorrendo alla completa autocertificazione da parte del richiedente e demandando agli uffici periferici regionali la verifica dei requisiti, con riserva quindi di notificare l'accoglimento o non della richiesta entro un tempo stabilito.

Sarebbe poi quantomeno opportuno unificare la gestione dei contingenti di leva e la formazione dei contingenti di chiamata alle armi. Tale unificazione consentirebbe di gestire le risorse in modo armonico anche sotto il profilo qualitativo evitando così che a parità di impiego vi siano differenze di profilo fisico di titolo di studio e di precedenti di mestiere tra marinaio, aviere e soldato».

Il senatore GUBERT rileva che occorrerebbe formulare un'osservazione critica sulla mancata menzione degli istituti di istruzione religiosa tra quelli per i quali i studenti possono chiedere il rinvio della chiamata alla leva. Inoltre all'articolo 5 occorrerebbe rendere più agevole il rinvio per coloro che svolgono i propri studi all'estero. Infine, all'articolo 7 non si fa menzione della dispensa per chi proviene da famiglie con prole numerosa.

Il senatore PALOMBO ringrazia il relatore Loreto di aver accolto i suggerimenti che provenivano dalla sua parte politica. Occorrerebbe adesso capire se il Governo intenda recepire le indicazioni del Parlamento che sono in gran parte fortemente critiche sul provvedimento.

Il presidente GUALTIERI osserva che il Governo non potrà che tener conto dei rilievi espressi nel parere della Commissione ed anzi il Parlamento dovrebbe farsi parte diligente nel controllare in quale misura il Governo consideri nei provvedimenti definitivi i pareri espressi dalle Commissioni consultate.

Il sottosegretario BRUTTI non ritiene affatto che il parere sia distruttivo dell'impianto dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo, ma contiene delle indicazioni anche piuttosto critiche di cui il Governo non potrà che tener conto.

Il senatore DOLAZZA ritiene che il parere proposto dal relatore è sostanzialmente negativo e contiene anche alcune lacune come quelle citate dal senatore Gubert. Occorre quindi che il Parlamento abbia la forza di esprimere un parere contrario, sostenendo che l'impianto del decreto legislativo proposto dal Governo non è corrispondente agli obiettivi che si volevano raggiungere.

Il senatore MANCA non ritiene che il parere sia del tutto negativo, ma presenta alcune lacune. Infatti non comprende come mai non sia stata accolta la sua osservazione circa l'età in cui i ragazzi devono essere sottoposti alla visita di leva. Inoltre andrebbe considerato anche l'auspicio da lui formulato circa il mutamento della denominazione dei distretti militari in uffici di leva. Conviene infine con il senatore Gubert che andrebbero indicati tra coloro che possono essere dispensati anche chi appartiene a nuclei familiari con prole numerosa.

Il senatore UCCHIELLI condivide l'indicazione fornita dal relatore nel parere verso il decentramento della gestione della leva; osserva che andrebbero inoltre considerati dispensabili anche coloro che fanno lavori usuranti o sono titolari di piccole aziende. Afferma che occorrerebbe conoscere qual è l'opinione del Governo sulla bozza di parere proposto dal relatore e comunque, a suo avviso, prima di esprimere opinioni, la Commissione dovrebbe audire il responsabile di LEVADIFE per approfondire al meglio le questioni sottese allo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore MANFREDI ritiene a sua volta che il parere proposto dal relatore contiene un numero tale di critiche e rilievi che dovrebbe indurre la Commissione ad esprimere un parere negativo.

Il presidente GUALTIERI ritiene, invece, che proprio la ricchezza delle valutazioni critiche espresse nel parere del relatore potrà dare al Governo il segnale della particolare attenzione con cui il Parlamento segue l'*iter* di questo, come degli altri decreti legislativi in titolo. È certo poi che il Governo presterà la massima attenzione alle osservazioni e condizioni contenute nel parere.

Il senatore DE CAROLIS reputa opportuno varare un parere al Governo che si connoti per i requisiti della chiarezza e della pragmaticità e che sia al contempo, ispirato al criterio della regionalizzazione del servizio di leva. Rileva, però, all'interno delle linee portanti dello schema di decreto, l'esistenza di alcune scelte non condivisibili. Preannuncia, comunque, un voto tendenzialmente favorevole alla bozza di parere predisposta dal relatore.

Il presidente GUALTIERI propone di rinviare l'esame alla prossima seduta, già convocata per domani alle ore 15.

Il senatore UCCHIELLI chiede l'audizione del Direttore Generale di LEVADIFE in modo da varare un parere il più ponderato possibile.

Il presidente GUALTIERI prende atto della richiesta del senatore Ucchielli.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Proposta di nomina del presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (n. 52)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C04^a, 0004^a)

Riferisce il presidente GUALTIERI, in sostituzione del senatore Agostini, evidenziando i requisiti professionali del Generale di corpo d'armata Pietro Fortunato Muraro e propone, pertanto, l'emissione di un parere favorevole. Infatti il *curriculum* degli incarichi ricoperti corrisponde alle esigenze.

Poichè nessuno chiede di intervenire il presidente Gualtieri, chiamati alla presidenza con funzioni di segretari scrutatori i senatori Semenzato e Ucchielli, dà inizio alla procedura di votazione con la chiama dei senatori presenti.

Partecipano alla votazione i senatori De Carolis (in sostituzione del senatore Agnelli), De Guidi, Dolazza, Gualtieri, Gubert, Loreto, Manca, Manfredi, Palombo, Petrucci, Robol, Semenzato e Ucchielli.

La proposta di parere del relatore risulta approvata con dieci voti favorevoli, uno contrario, uno astenuto ed una scheda bianca.

Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (n. 53)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C04^a, 0005^a)

Il PRESIDENTE riferisce, in sostituzione della senatrice Fumagalli Carulli, sostenendo che l'ammiraglio ispettore capo Ulderico Grazioli ha i requisiti personali e professionali per assumere l'importante incarico. Propone pertanto l'emissione di un parere favorevole.

Poichè nessuno chiede di intervenire il presidente Gualtieri, chiamati alla presidenza con funzioni di segretari scrutatori i senatori Semenzato e Ucchielli, dà inizio alla procedura di votazione con la chiama dei senatori presenti.

Partecipano alla votazione i senatori: De Carolis (in sostituzione del senatore Agnelli), De Guidi, Dolazza, Gualtieri, Gubert, Loreto, Manca, Manfredi, Palombo, Petrucci, Robol, Semenzato e Ucchielli.

La proposta di parere del relatore risulta approvata con dieci voti favorevoli, uno contrario, uno astenuto ed una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

108^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

THALER AUSSERHOFER

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi (n. 175)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 B00, C06^a, 0012°)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 10 dicembre.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTUCCI chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di chiarire la portata delle disposizioni che attribuiscono al Ministro delle finanze la facoltà di definire i proventi da devolvere all'UNIRE. A suo parere, infatti, le disposizioni in parola andrebbero modificate attenuandone la discrezionalità in capo al responsabile del Ministero delle finanze.

Il senatore BONAVITA, dopo aver espresso una valutazione positiva per la introduzione del totalizzatore unico, chiede al rappresentante del Governo informazioni circa la previsione di una netta separazione tra le società che gestiscono gli ippodromi e le società chiamate a gestire le «sale corse» all'esterno degli impianti ippici stessi. Poichè il provvedimento predisposto dal Governo prevede, per il futuro, una tassativa

separazione tra i due soggetti menzionati, sottopone all'attenzione della Commissione l'esigenza di disciplinare i casi, attualmente in essere, di cointeressenza tra gestione dell'ippodromo e gestione della raccolta delle scommesse. Ritiene, pertanto, che il parere dovrebbe contenere un accenno all'esigenza di una rapida soluzione di tali particolari casi.

Intervenendo per la replica, il sottosegretario MARONGIU riassume le motivazioni che hanno indotto il Governo a regolamentare, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, la materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, ricordando che in questo specifico settore, di per sè particolarmente delicato, era ormai avvertita da tempo l'esigenza di porre fine a situazioni di conflitti di interesse tra i vari soggetti in esso operanti. In linea con le esigenze di chiarezza e trasparenza, si è così attribuito al Ministero delle finanze la competenza a gestire il totalizzatore unico, prevedendo altresì l'assegnazione, con gara europea, della concessione a raccogliere le scommesse. Per quanto riguarda l'attribuzione dei proventi, a cui faceva riferimento il senatore Ventucci, fa presente che le disposizioni dell'articolo 12 dello schema di decreto rappresentano un equilibrato punto di raccordo tra le esigenze dell'Amministrazione finanziaria e quelle del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Per quanto riguarda invece le preoccupazioni espresse dal senatore Bonavita ricorda che l'articolo 2 prevede, al comma 4, che l'esercizio delle scommesse presso gli sportelli situati all'interno degli ippodromi sia riservato ai titolari degli ippodromi stessi e che non è ammessa, come recita il comma 9 dello stesso articolo, la contemporanea titolarità di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS.

Il relatore CADDEO, prendendo atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, preannuncia la predisposizione di uno schema di parere che tenga conto di tali osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Si prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 dicembre scorso.

La presidente THALER AUSSERHOFER ricorda che la Commissione ha adottato, come testo base per il prosieguo della discussione, quello accolto in sede referente e che a tale testo, la cui relazione è già stata svolta da parte del senatore Bonavita, andranno riferiti gli eventuali emendamenti.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore BIASCO, il quale ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente era emersa l'esigenza di ampliare le disposizioni in materia di demanio, prevedendo una specifica disciplina per la sdemanializzazione di aree - già classificate come demanio marittimo - che, nel tempo, hanno perso le caratteristiche strutturali che ne avevano giustificato la classificazione. Ricorda, inoltre, che specifici disegni di legge presentati dai senatori Napoli e Cirami (A.S. 904) e dal senatore Caddeo (A.S. 504) prevedevano una specifica disciplina del processo di sdemanializzazione di particolari aree della Calabria e della Sardegna.

Sollecita quindi una modifica del testo in discussione nel senso illustrato, subordinando all'accoglimento di tale modifica il proprio voto favorevole sul complesso del provvedimento.

Il senatore ALBERTINI sottopone preliminarmente all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo la possibile sovrapposizione di norme recate dal disegno di legge in discussione con quelle introdotte in altri provvedimenti già approvati dalla Commissione, quali ad esempio il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998 e il decreto-legge in materia di imposta sul valore aggiunto. Passando ad esaminare il merito del disegno di legge, ribadisce l'orientamento della propria parte politica a presentare emendamenti all'articolo 11, nel testo approvato dalla Commissione, recante la disciplina sugli studi di settore. A suo giudizio, infatti, tale strumento induttivo, pur sfrondata degli elementi di iniquità presenti nella cosiddetta «minimum tax», presenta ancora margini di incertezza che vanno assolutamente ridotti, pena la introduzione di nuovi elementi di iniquità ed inefficacia nella lotta all'evasione fiscale. Preannuncia inoltre la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 23, recante disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A tale proposito, facendo riferimento all'iter parlamentare del disegno di legge di privatizzazione dei Monopoli di Stato, per la parte concernente la produzione e la commercializzazione del tabacco, ribadisce che la sua parte politica valuta come elemento irrinunciabile di tale riforma il divieto assoluto di pubblicità, anche indiretta, dei prodotti da fumo.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI, il quale esprime valutazioni positive su quelle disposizioni del disegno di legge che appaiono finalizzate a razionalizzare e semplificare il rapporto tra fisco e contribuenti. Per quanto riguarda, invece, le disposizioni sulle attività industriali e commerciali dei Monopoli di Stato, chiede un preciso impegno del rappresentante del Governo a far sì che, nella predisposizione del processo di privatizzazione, siano salvaguardate le esigenze dei dipendenti di tale comparto pubblico.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente THALER AUSSERHOFER comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 dicembre, già convocata per le ore nove, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

144ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 39) SALVATO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»*
(R162 000, C08ª, 0003ª)

(Doc. XXII, n. 41) DE LUCA Athos ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»*
(Rinvio dell'esame congiunto)
(R162 000, C08ª, 0004ª)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il relatore Parola non potrà riferire oggi alla Commissione a causa di un incidente occorsogli nella notte. Nel formulare al senatore Parola auguri di pronta guarigione, propone che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sia rinviato ad altra seduta. Conviene la Commissione che si associa unanime agli auguri del Presidente.

L'esame congiunto dei documenti in titolo è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi
(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore VEDOVATO, osserva che il provvedimento può concretamente contribuire ad affrontare talune importanti problematiche del settore dei trasporti, rimuovendo ostacoli procedurali, preve-

dendo agevolazioni fiscali e comunque portando a soluzione vicende che da tempo aspettano una conclusione.

Passando all'illustrazione degli articoli, il Relatore fa presente che nell'articolo 1 si prevede di allineare i livelli delle aliquote contributive del personale autoferrotranviario e quello dell'industria che presentano una differenza di circa 8 punti percentuali, di cui 6 a carico dei datori di lavoro e 2 a carico dei lavoratori.

L'articolo 2 reca norme finalizzate a dare soluzioni a due annose questioni che riguardano rispettivamente le Colombiadi del 1992 ed il porto di Ancona.

L'articolo 3 reca un finanziamento di 4,7 miliardi annui a partire dal 1997 per il completamento dei programmi per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

L'articolo 4 riguarda l'istituzione presso il Ministero dei trasporti di una struttura di vigilanza tecnico-amministrativa sulle Ferrovie dello Stato S.p.a.

L'articolo 5 comprende alcune norme di carattere fiscale che prevedono l'esclusione dell'applicazione dell'IVA sui corrispettivi e sulle compensazioni previste dai contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale, dell'applicazione della tassa di registro in misura fissa sugli stessi contratti di servizio e della esenzione da ogni carico fiscale sui trasferimenti alle regioni di beni e di impianti delle ex gestioni commissariali governative.

L'articolo 6 proroga la concessione in atto al comune di Genova per l'esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo; l'articolo 7 autorizza i Ministri del trasporto e del tesoro, di concerto tra loro, ad incrementare il gettone di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche; l'articolo 8 proroga al 26 aprile 1999 la validità del Comitato centrale e dei comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori e l'articolo 9 proroga per tutto il 1998 l'applicazione della procedura semplificata per l'approvazione dei progetti ferroviari e degli impianti aeroportuali.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2942) *Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, osserva che il disegno di legge in esame, dopo circa sei anni di interventi tampone, si pone in una linea di riforma organica del settore dell'autotrasporto, in coerenza con le finalità della legge n. 68 del 1992. Purtroppo, si deve registrare che negli ultimi cinque anni la percentuale del trasporto su gomma rispetto al complessivo trasporto merci in Italia è rimasta pressochè inalterata, continuando a rappresentare i due terzi del totale. Ora, il 1° luglio 1998 si entrerà nel regime di totale liberalizzazione a livello europeo per quanto

concerne il settore dell'autotrasporto. Per questo, il provvedimento in esame rappresenta un intervento strutturale e non episodico e contiene misure che rientrano nella logica dell'Unione europea (maggiore sicurezza, minore inquinamento, razionalizzazione e riduzione del numero delle imprese).

Passando all'esame degli articoli, fa presente che l'articolo 1 reca interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato; l'articolo 2 prevede investimenti innovativi e per la formazione professionale; l'articolo 3 incentiva l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari e la riduzione volontaria dell'offerta di trasporto; l'articolo 4 introduce incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di favorire l'intermodalità e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale; gli interventi previsti nell'articolo 5 sono agevolazioni per il trasporto ferroviario combinato, marittimo e per vie navigabili interne; l'articolo 6 reca norme su controlli e sanzioni; l'articolo 7 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'accesso alla professione di autotrasportatore e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività; l'articolo 8 istituisce il comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità; l'articolo 9 riguarda gli interporti; l'articolo 10 reca la copertura finanziaria del provvedimento ed infine l'articolo 11 contiene modifiche al codice della strada per quanto riguarda i trasporti eccezionali.

Conclude, auspicando una rapida approvazione del provvedimento, nel testo varato dalla Camera dei deputati.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore CASTELLI, il quale osserva che l'*iter* del disegno di legge dovrà essere facilitato per motivi di responsabilità, ma ciò non toglie che il giudizio su di esso resti negativo, perchè insoddisfacente rispetto alla scadenza del luglio 1998 e quindi inidoneo ad adeguare il nostro sistema alla libera concorrenza europea. In realtà si sono persi sei anni dopo l'approvazione della legge n. 68 del 1992 e ciò anche per le resistenze di un settore che ha sostanzialmente natura corporativa e che è sempre stato fortemente assistito dallo Stato, tanto che in questi anni sono stati elargiti dallo Stato quasi 5.000 miliardi.

Il provvedimento in esame contiene del resto una contraddizione di fondo: mentre mancano solo 7 mesi alla scadenza europea, esso prevede una lunga fase transitoria con ben due deleghe legislative al Governo. Si tratta quindi di una risposta insoddisfacente: occorre chiedersi cosa farà il Governo quando a ridosso dello Stato si rischierà il blocco del Paese e cioè se procederà senza indugio all'apertura delle frontiere o chiederà nuove deroghe all'Unione europea.

Conclude criticando in particolare la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), perchè non si può immaginare alcun intervento per ridurre l'inquinamento prodotto da camion che hanno più di cinque anni di anzianità.

Il senatore LAURO, pur favorevole alla rapida approvazione del provvedimento, ritiene che esso non dia soluzione compiuta rispetto alle

esigenze pressanti che vengono dall'Unione europea. D'altra parte quest'ultima ha sempre lasciato un ristretto margine di manovra ai singoli Stati e sotto questo profilo è necessario che il Ministro si adoperi in tale sede per difendere le peculiarità del nostro Paese per quanto possibile. La normativa comunitaria, del resto, crea problemi interni anche sotto il profilo del rinnovo del parco veicolare.

Ritiene quindi che sarà necessario quanto meno approvare taluni ordini del giorno sui trasporti eccezionali che possano avere una valenza sui regolamenti di esecuzione che il Governo deve ancora emanare.

Il senatore BORNACIN prende atto che il disegno di legge risolve taluni problemi del settore e che, considerato che esso è stato esaminato lungamente dalla Camera dei deputati, dovrà essere trattato speditamente in questa sede, si rammarica però per il fatto che, per un verso o per l'altro, questa Commissione non riesce mai ad approfondire le tematiche dei trasporti.

Nel merito, critica il fatto che il disegno di legge trascuri le prospettive di intermodalità, alle quali è dedicata appena una norma, nonostante il titolo del disegno di legge sembri voler dare rilievo alla questione. Più in generale si prevedono rimedi parziali e non sempre strutturali; pertanto, il suo Gruppo non frapponrà ostacoli ad un sollecito esame, ma resterà comunque critico sui contenuti.

Il senatore VEDOVATO ritiene che il disegno di legge in esame rappresenti il primo provvedimento di natura organica dopo il 1992. Esso reca inoltre un impegno finanziario consistente (circa 1.800 miliardi) e merita quindi un giudizio positivo, anche perchè la riforma potrà trovare completamento con i decreti legislativi e con i regolamenti di esecuzione. Auspica comunque che con ciò si avvii un serio sviluppo dei progetti di intermodalità.

Il senatore SARTO si associa al giudizio favorevole del senatore Vedovato, pur con qualche riserva, legata soprattutto alla considerazione che il nostro Paese è ancora in forte ritardo in vista della liberalizzazione europea. Occorre in particolare una maggiore accelerazione verso l'intermodalità ed il trasporto combinato. Ritiene inoltre necessaria una verifica sull'attività svolta dall'associazione degli autotrasportatori, affinché i contributi siano erogati solo quando gli obiettivi vengono effettivamente raggiunti.

Conclusasi la discussione generale, replica brevemente il ministro BURLANDO, il quale fa presente che questo provvedimento arriva al Senato dopo un'approfondita trattazione - durata ben 10 mesi - presso l'altro ramo del Parlamento. Auspicare una sollecita approvazione da questo ramo non significa però trascurare il Senato, perchè, per converso, altri provvedimenti lungamente dibattuti in questa sede sono stati poi approvati senza modifiche dalla Camera dei deputati. Si tratta di tentare di seguire una procedura il più possibile sollecita per obbedire al processo di liberalizzazione a livello europeo che si completerà nel luglio

del 1998. D'altra parte l'Unione europea ha molto apprezzato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Il meccanismo di riforma è necessariamente graduale, benchè i tempi siano certamente stretti.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di domani 17 dicembre 1997 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

134ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*SULLE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI INERENTE AL SISTEMA LATTIERO-CASEARIO
(A007 000, C09ª, 0058ª)*

Il presidente SCIVOLETTO dà preliminarmente conto della risposta (trasmessa dal Presidente del Senato in relazione a due precedenti richieste di chiarimenti) relativamente alle modalità di consultazione e fruizione, da parte dei senatori, sia dei dati contenuti nei modelli L1 (trasmessi dall'AIMA a norma dell'articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge n. 118 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1997) nonchè di quegli allegati alla prima e alla seconda relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, comprendenti anche numerose informazioni di carattere personale. Il Presidente del Senato precisa – prosegue il Presidente – che, conformemente alla *ratio* della normativa dianzi richiamata, nulla osta alla consultazione dei supporti magnetici e degli allegati da parte dei senatori; per quel che riguarda gli altri profili di fruizione di tali dati, il Presidente del Senato precisa di avere invece ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali, prima di decidere in merito al seguito da darsi a possibili richieste di duplicazione e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti situazioni individuali.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè il riparto dei relativi proventi (n. 175)**

(Osservazioni alla 6ª Commissione; seguito dell'esame. Osservazioni favorevoli con considerazioni)

(R139 B00, C06ª, 0012º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che il relatore Saracco aveva già riferito alla Commissione, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore CUSIMANO sottolinea preliminarmente l'importanza rivestita dal settore dell'ippica, sia in termini di occupazione e valore aggiunto, sia in quanto attività produttiva caratterizzata da un alto livello di sostenibilità ambientale, richiamando l'attenzione sulle connessioni che esistono tra il settore produttivo e le scommesse (la cui organizzazione non può essere gestita come un qualsiasi gioco, tenuto conto dei riflessi sull'attività di allevamento e agonistica in particolare). Alla luce di tali considerazioni, nel rilevare che tutti i proventi (detratti i prelievi fiscali) debbono tornare al settore per essere investiti nel miglioramento dell'attività di allevamento, osserva che il decreto dovrebbe potenziare le attribuzioni e il ruolo del Ministero per le politiche agricole (con un ruolo non subalterno a quello delle Finanze) e che l'ente gestore dei fondi deve rimanere l'UNIRE, di cui dovrebbe essere accentuata la funzione di sostegno per l'attività di allevamento e di attenzione per il mondo agricolo, prevedendosi che sia l'UNIRE a esercitare la gestione sotto il controllo del M.I.P.A. e delle Finanze.

Il senatore Cusimano si sofferma quindi sulla tipologia delle scommesse (da definire a cura dei due Dicasteri), sottolineando l'esigenza di modifiche al comma 5 dell'articolo 4 per prevedere, in relazione al relativo decreto, un potere di proposta dell'UNIRE e vietare qualunque forma di scommessa non contemplata dal predetto decreto; osserva altresì, in relazione all'articolo 6, l'esigenza di consentire l'accettazione delle scommesse anche per via telematica e telefonica e si sofferma sull'articolo 12, relativo alla ripartizione dei proventi al netto delle imposte, ribadendo l'esigenza di valorizzare al massimo le attribuzioni del M.I.P.A., alla luce della osservazione che viene così incentivata l'attività di allevamento e ippica e finanziato l'UNIRE (ente tecnico strumentale del Ministero), cui va attribuito, in relazione alla decisione sulle quote di prelievo, un potere di proposta, come previsto dalla normativa vigente, fermo restando il potere decisionale dei Ministri. Si sofferma infine sul problema di evitare ritardi nella attribuzione all'UNIRE delle quote di prelievo, al fine di evitare non solo grave pregiudizio all'UNIRE stesso, ma anche per il pagamento dei premi ai proprietari allevatori. Conclusivamente ribadisce che, ove non saranno accolte tali proposte, il parere non potrà che essere negativo.

Il senatore BIANCO rileva preliminarmente che l'ammontare di risorse che gravita intorno al mondo dell'ippica e delle scommesse è considerevole e valutabile nell'ordine di circa 6.000 miliardi, il che richiede quindi un'analisi particolarmente attenta. Si sofferma quindi sulle competenze del Dicastero agricolo, così come delineate nello schema di regolamento in esame. In relazione all'articolo 1 (relativo alla organizzazione delle corse dei cavalli da parte del M.I.P.A.), rileva che ciò avviene non direttamente, ma attraverso l'UNIRE, stigmatizzando che solo alcune funzioni sono coerenti con i compiti istituzionali del M.I.P.A., mentre altre vengono attribuite solo per conservare al Dicastero una rilevante posizione di potere (sia in materia di nomine che di vigilanza). Rileva altresì che anche quanto previsto dai successivi articoli 2 e 3 in materia di nomine dei gestori e di concessioni non appare assolutamente coerente con le funzioni istituzionali del M.I.P.A.; si sofferma quindi sull'articolo 12, rilevando che anche in tale caso si procede ad una mera spartizione di poteri relativamente ad una questione rilevante, quale quella della fissazione delle quote di prelievo: al riguardo sarebbe, a suo avviso, opportuno un diverso riparto di competenze fra Dicastero delle finanze e M.I.P.A., per realizzare una maggiore trasparenza nel settore dei giochi e delle scommesse (da attribuire alle Finanze) e in quello dell'allevamento (da attribuire al M.I.P.A.). Si chiede infine se il mantenimento dell'UNIRE (un vero e proprio «carrozzone») sia effettivamente funzionale o se non sia più opportuno definirne precisamente il ruolo o smantellarlo. Ribadisce infine l'esigenza di più chiare indicazioni sulla riforma degli enti vigilati, sulle finalità e modalità delle procedure così come regolamentate, prevedendo anche un coinvolgimento delle regioni.

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziato il relatore per l'ampia e articolata relazione, richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di inserire un'osservazione (in relazione al comma 2 dell'articolo 12) in merito alla opportunità di perseguire l'obiettivo di una progressiva diffusione degli investimenti su tutto il territorio nazionale.

Il relatore SARACCO ringrazia preliminarmente il senatore Cusimano e il senatore Bianco per gli articolati interventi, che ritiene possano comunque trovare ampia eco nella proposta di parere che si accinge a formulare. Al riguardo, richiama preliminarmente tutte le osservazioni di tenore positivo formulate in sede di relazione, che ritiene vadano integrate con le seguenti ulteriori considerazioni: quanto all'articolo 2 (comma 1, lettera f)) va sottolineata l'opportunità di assicurare la compatibilità con il sistema informatico dell'anagrafe tributaria, utilizzando un protocollo a disposizione gratuita degli utenti conforme a quello internazionalmente in uso, compatibile con l'impiego di sistemi diversi; va ribadita l'opportunità che il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 4 sia adottato su proposta dell'UNIRE e con esclusione di deroghe sulla base di specifiche autorizzazioni ministeriali; va prevista una periodicità annuale per il calendario di cui al comma 1 dell'articolo 5; va prevista la possibilità, in relazione all'articolo 6, di effettuare le scommesse anche

presso l'UNIRE o altro operatore autorizzato limitatamente a quelle al totalizzatore, da accettare in via telefonica o telematica secondo modalità da stabilire con decreto delle Finanze di concerto con il M.I.P.A.; va sottolineata l'esigenza che il decreto di cui all'articolo 12 sia adottato su proposta dell'UNIRE, al fine di garantire un ciclo produttivo pluriennale per l'attività ippica, prevedendo che il trasferimento delle risorse all'UNIRE avvenga con cadenza settimanale. Condivide inoltre pienamente l'osservazione dianzi formulata dal presidente Scivoletto, ritenendo di accoglierla nella proposta di osservazioni.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il senatore CUSIMANO e il senatore ANTOLINI, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, hanno dichiarato di astenersi, la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a trasmettere le osservazioni favorevoli da lui proposte, con le considerazioni del tenore da lui esposto.

SULLA DIFFICOLTÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AIMA
(A007 000, C09ª, 0059ª)

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla situazione di grave disagio in cui versano i funzionari dell'AIMA di fronte alla difficoltà di realizzare tutte le procedure di controllo previste, tenuto conto che tali controlli sono di fatto nelle mani delle società cui sono appaltate tali procedure. Richiama quindi l'attenzione sulla esigenza di regolarizzare tali modalità e ridurre drasticamente i tempi di smaltimento delle pratiche, per ristabilire un corretto criterio amministrativo che salvaguardi al contempo le competenze dell'AIMA e gli interessi degli utenti, con particolare riguardo al settore dei seminativi.

Il sottosegretario BORRONI, nel riservarsi di compiere i necessari accertamenti, rileva come le modalità di funzionamento dell'AIMA non costituiscono una «novità» e come ciò imponga di procedere con la massima tempestività a iniziative di riforma sia per il M.I.P.A., sia contestualmente per l'AIMA, preannunciando che è in corso di definizione il relativo testo di riforma.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

116ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE**(377) PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo**(391) MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche**(435) WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo**(1112) COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo**(1655) GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo**(1882) POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo**(1973) DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista**(2090) DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici**(2198) TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il relatore GAMBINI illustra il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, rilevando come alcuni dei disegni di legge in titolo abbiano la configurazione di leggi-quadro, mentre altri siano riferibili ad aspetti particolari. Tutti i testi normativi, peraltro, necessitano di un aggiornamento, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 59 del 1997. Di

qui, la scelta di intervenire in maniera radicale, prevedendo l'abrogazione di alcune leggi vigenti in materia di turismo e ridisegnando un quadro normativo complessivo, coerente con l'articolo 117 della Costituzione e con la già citata «legge Bassanini», in un'ottica di valorizzazione del ruolo delle regioni – le cui prerogative risultano comprese nell'ambito della legge-quadro sul turismo vigente – e di contemporanea salvaguardia di *standard* nazionali dell'offerta turistica. Nell'ambito del testo normativo elaborato, è riconosciuto alla Conferenza Stato-regioni un ruolo di protagonista, ed è effettuata una scelta di delegificazione, consentendo così revisioni triennali del quadro normativo. Si è inteso poi introdurre alcuni elementi innovativi, come la trasformazione dell'Enit in società per azioni e la previsione di una carta dei diritti dei turisti.

Il relatore passa quindi ad illustrare più dettagliatamente il contenuto dei singoli articoli di cui si compone il testo unificato. L'articolo 1 detta i principi fondamentali in materia di turismo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e ai sensi della legge n. 59 del 1997. L'articolo 2 definisce le competenze rispettive dello Stato e delle regioni e prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza Stato-regioni, di una direttiva quadro nazionale. Dopo essersi soffermato sui contenuti di tale direttiva quadro, passa ad illustrare le finalità del Fondo di riqualificazione dell'offerta turistica previsto dal comma 7, nonché della carta dei diritti del turista di cui al comma 9, che è intesa a porre l'Italia al passo con gli altri paesi europei e che meriterebbe, forse, la trattazione in un articolo autonomo. Nell'ambito della direttiva quadro è previsto che siano dettati indirizzi per la definizione di comune a «vocazione turistica»: in questo caso l'intesa dovrà realizzarsi nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, coinvolgendo così anche la competenza dei comuni.

L'articolo 3 è finalizzato a far fronte ad un'eventuale inerzia delle regioni, prevedendo una serie di norme suppletive transitorie, emanate previa intesa nella Conferenza unificata, che entrano in vigore ad una data prefissata dalla direttiva quadro in assenza di disciplina regionale e che perdono la loro efficacia se la regione interessata provvede in seguito ad emanare una propria normativa. L'articolo 4 definisce le imprese turistiche e le relative professioni; in particolare il comma 8 affronta il problema della concorrenza alle agenzie turistiche da parte delle associazioni senza scopo di lucro, prevedendo una serie di condizioni per l'esercizio dell'attività di queste ultime. L'articolo 5 prevede la trasformazione dell'Enit in società per azioni a capitale interamente pubblico, demandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina della composizione del capitale sociale, nonché delle modalità di conclusione di un apposito contratto di programma. È previsto, inoltre, che, per il conseguimento degli scopi sociali, l'Enit possa costituire società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, consorzi e società aventi scopi analoghi o affini ai propri. L'articolo 6 modifica l'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931, eliminando l'onere per gli esercizi alberghieri di trasmettere giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'elenco degli ospiti e sostituendolo con l'ob-

bligo di conservare per sei mesi le schede di dichiarazione delle generalità. L'articolo 7 trae spunto dal contenuto dei disegni di legge nn. 1101 e 1880 presentati al Senato, prevedendo l'emissione di prestiti obbligazionari da parte degli enti locali per il finanziamento di investimenti nel settore turistico; la normativa di riferimento è quella già vigente, con la particolarità della possibile trasformazione in buoni vacanza degli interessi e del capitale investito. L'articolo 8 prevede la progressiva abrogazione di alcune leggi vigenti in concomitanza con l'entrata in vigore dei regolamenti e dei decreti ministeriali di attuazione del disegno di legge in esame. L'articolo 9, infine, provvede alla copertura finanziaria del Fondo di riqualificazione dell'offerta turistica.

Il relatore si sofferma, quindi, sulle prospettive dell'*iter* del provvedimento in esame; egli ritiene che la delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 sia esercitabile solo per alcune delle materie oggetto del testo normativo e non per il suo assieme, mentre le categorie interessate auspicano una rapida revisione della normativa vigente in materia di turismo. Avviandosi alla conclusione propone, quindi, che si valuti la possibilità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0022ª)

Il presidente CAPONI ricorda che giovedì prossimo verrà effettuato il previsto sopralluogo nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, per il quale è pervenuto l'assenso del Presidente del Senato. Nell'illustrare il programma dettagliato della visita, invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i senatori che parteciperanno al sopralluogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090 e 2198**

**«RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DEL TURISMO»**

CAPO I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica riconosce al turismo un ruolo strategico fondamentale per la crescita culturale e sociale del Paese, per lo sviluppo economico e, in particolare, per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree depresse.

2. La presente legge definisce i principi fondamentali in materia di turismo in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tali principi sono volti a garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo economico, sociale e occupazionale.

3. Sono interessi preminenti della Repubblica, anche al fine di un armonico ed equilibrato sviluppo delle attività turistiche, la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali e dei beni culturali.

4. La Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione turistica nella promozione dell'accoglienza sotto il profilo della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane, e promuove il miglioramento delle stesse attraverso interventi finalizzati.

5. La Repubblica valorizza il ruolo delle imprese turistiche nell'ambito delle politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e media impresa.

6. La Repubblica promuove politiche attive per l'accesso alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

7. La tutela del turista costituisce primaria finalità di ogni attività turistica pubblica e privata ed è promossa dalla Repubblica attraverso la

propria legislazione e tramite lo sviluppo di sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della qualità dell'accoglienza.

8. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo centrale dei Comuni e delle Province nella valorizzazione del turismo in ambito territoriale, in particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione del prodotto turistico e all'accoglienza ed informazione dei turisti.

Art. 2.

(Competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo)

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Dipartimento del turismo svolge le seguenti funzioni:

- a) rapporti con l'Unione europea relativamente ai progetti di rilevanza nazionale o interregionale;
- b) coordinamento intersettoriale delle attività turistiche, con particolare riguardo ai rapporti di carattere nazionale tra il settore del turismo e quelli dell'ambiente, dei trasporti e dei beni culturali;
- c) organizzazione di un osservatorio sui mercati turistici, che si avvalga dei mezzi e delle modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- d) politiche di tutela del consumatore;
- e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

2. Per l'espletamento delle attività di programmazione nazionale del turismo, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottata la Direttiva quadro nazionale.

3. La Direttiva di cui al comma 2 è adottata previa acquisizione del parere dei seguenti soggetti:

- a) le competenti Commissioni parlamentari permanenti;
- b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici;
- c) le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e del turismo sociale;
- d) le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di contratti nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria.

4. Decorso 30 giorni dalle richieste dei pareri la direttiva può essere comunque adottata.

5. La Direttiva di cui al comma 2, aggiornata almeno ogni tre anni secondo le procedure definite dai commi 2, 3 e 4:

a) individua lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, al fine di rendere omogenei e riconoscibili tali servizi su tutto il territorio nazionale;

b) definisce le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale al fine di individuare le imprese e le professioni per le quali sono istituiti elenchi nazionali e definiti i requisiti di ammissibilità a detti elenchi;

c) stabilisce gli standard minimi di qualità ed i criteri relativi alla classificazione alberghiera e alle altre forme di ricettività, al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei paesi europei, e tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni;

d) stabilisce i criteri e le direttive per l'emanazione di una Carta dei diritti del turista con lo scopo di fornire al turista, in quanto utente delle prestazioni e dei servizi turistici, ogni utile informazione sulla legislazione nazionale e regionale;

e) istituisce un elenco nazionale delle associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico e ne definisce i criteri di ammissibilità, al fine di sviluppare e rendere trasparente l'attività di dette associazioni;

f) detta indirizzi concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;

g) detta indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero.

6. Nell'ambito della Direttiva di cui al comma 2, sono dettati indirizzi per la definizione di «comune a vocazione turistica» previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo di riqualificazione dell'offerta turistica alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 9, nonché dalle disponibilità residue del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Il Fondo è finalizzato:

a) alla realizzazione della Direttiva quadro nazionale di cui al comma 2, nonché del contratto di programma tra il Dipartimento del turismo e l'ENIT S.p.a. di cui all'articolo 5, comma 4, lettera c);

b) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 5, lettera a);

c) alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti in-

frastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

d) al sostegno dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto.

8. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 7, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. La Carta dei diritti del turista di cui al comma 5, lettera d), redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, contiene:

a) notizie sul diritto alla informazione circa la natura, la qualità ed il costo dei servizi, in particolare per quanto riguarda la stipulazione dei contratti d'albergo e di locazione ad uso turistico ed in generale ai contratti turistici, la multiproprietà, la prenotazione in eccesso, le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione;

b) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e la segnaletica;

c) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggi e turismo e dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

e) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

f) informazioni sui metodi per far valere i propri diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;

g) ogni altra informazione o notizia che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico nazionale.

Art. 3.

(Norme suppletive transitorie)

1. Le regioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della predetta legge n. 59, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1.

2. La Direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 2 prevede norme, denominate «norme suppletive transitorie», le quali entrano in vigore ad una data prefissata dalla Direttiva medesima, in assenza di disciplina regionale, nelle seguenti materie:

a) attribuzione di funzioni e competenze in materia di turismo alle province ed ai comuni, e definizione dell'organizzazione turistica regionale, per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) disciplina del vincolo di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività turistiche;

3. Le norme suppletive di cui al comma 2, adottate previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, perdono la loro efficacia se la regione interessata provvede, successivamente alla loro entrata in vigore, ad emanare una propria normativa.

CAPO II.

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 4.

(Imprese turistiche e attività professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

2. L'iscrizione in una apposita sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad adeguare le procedure di iscrizione al registro ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

3. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'organizzare e nell'espletare servizi di assistenza, accoglienza, guida e accompagnamento ai turisti, e servizi di ricerca e consulenza per gli imprenditori turistici e per le amministrazioni pubbliche.

4. In assenza di disciplina regionale nelle materie di cui ai commi 1 e 3, l'esercizio di dette attività è svolto:

a) per le imprese turistiche con la sola iscrizione al registro di cui al comma 2;

b) per le professioni turistiche previa comunicazione scritta al Presidente della regione nel cui territorio l'interessato intende esercitare l'attività.

5. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 3 ha validità su tutto il territorio nazionale, previa iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b).

6. Le imprese turistiche e gli esercenti attività professionali non appartenenti ai Paesi membri della Unione europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dalla Direttiva quadro di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e), che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, qualora non intendano uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative, nei soli confronti dei propri aderenti ed associati, esclusivamente se adeguano le loro strutture organizzative e la propria attività a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

9. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

CAPO III

RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI PROMOZIONE ALL'ESTERO

Art. 5.

(Istituzione dell'ENIT S.p.A.)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato in società per azioni, di proprietà interamente pubblica.

2. La società di cui al comma 1 succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

3. La società ha sede in Roma ed opera all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione, con proprio decreto, provvede:

a) a disciplinare la composizione del capitale sociale e la partecipazione dello Stato e delle regioni nella società;

b) a determinare i casi di incompatibilità con la carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati degli stessi e gli interessi della società;

c) a disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

d) a definire le modalità di collaborazione con le sedi di rappresentanza italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali.

5. L'ENIT spa:

a) realizza le strategie promozionali e di informazione all'estero, secondo gli indirizzi di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 2;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione, individuando idonee strategie commerciali che permettono all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

c) fornisce alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti e dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e *club* di prodotto.

6. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'Ente originario, quelle di cui al comma 5 e lo svolgimento di attività di promozione e commercializzazione di servizi turistici.

7. L'ENIT spa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può costituire società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

8. L'ENIT spa può avvalersi del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede a definire le norme per il passaggio dei dipendenti dell'ente, eventualmente in esubero rispetto alle necessità operative dell'ENIT spa, ad altri enti pubblici economici e alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

CAPO IV

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 109 – 1. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive, compresi le case ed appartamenti per vacanze, e gli affittacamere, hanno l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità risultanti da idoneo documento di identità. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente, che risponde dei dati in essa riportati. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri componenti del gruppo.

2. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I dati riassuntivi sono trasmessi agli organi competenti, a fini statistici, entro la fine di ogni mese, anche tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.

3. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

4. Il modello di scheda di dichiarazione delle generalità delle persone alloggiate, di cui al comma 1, nonché le modalità della comunicazione, di cui al comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Dipartimento del turismo e nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).»

Art. 7.

(Emissione di prestiti obbligazionari *bontour* per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico)

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati *bontour*, per il finanziamento di investimenti destinati esclusivamente ad almeno una delle seguenti finalità:

- a) miglioramento della ricettività turistica;
- b) tutela ambientale;
- c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale.

2. All'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

- a) indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito *bontour*;
- b) determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;
- c) stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati;
- d) definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

4. L'ente emittente il prestito *bontour* può accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

5. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

6. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.

7. I prestiti obbligazionari di cui al comma 1 del presente articolo, sono collocati alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al medesimo comma 6 dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del

1994, da usufruire presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

8. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di scambio, da usufruire presso strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente comma.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dopo l'entrata in vigore della Direttiva quadro nazionale di cui all'articolo 2, comma 2, e di ciascuno dei decreti e regolamenti attuativi della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

- a) i commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1;
- b) i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 3;
- c) l'articolo 7, fatta eccezione per la deroga in materia di riduzione della superficie delle stanze delle strutture alberghiere, di cui alla lettera a) del comma 1, così come modificata dall'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- d) il comma 14 dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'articolo 12.

2. Dopo l'entrata in vigore della Direttiva quadro nazionale di cui all'articolo 2, comma 2, è abrogata la legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 è altresì abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di 100 miliardi per l'anno 1998, 200 miliardi per l'anno 1999, 300 miliardi per l'anno 2000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1998-2000, all'unità previsionale di base 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

178^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE REFERENTE***(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale****(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che le designazioni dei Gruppi per il Comitato ristretto per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2819 e 2877 dovranno pervenire entro la giornata odierna.

In vista dei lavori dello stesso Comitato ristretto, che dovrà procedere ad un ciclo di audizioni, propone che siano sentiti i rappresentanti di ciascuno degli enti di patronato - il cui numero, alla stregua dell'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro, assomma a 22 - come pure le corrispondenti associazioni promotrici. Tale attività dovrebbe presumibilmente essere esaurita dal Comitato ristretto in tre o quattro riunioni, a partire dalla ripresa dei lavori dopo le festività natalizie.

Non facendosi osservazioni, la proposta di promuovere l'audizione degli enti di patronato si intende accolta.

Dopo un breve intervento del senatore MANZI, il quale fa presente come potrà emergere nel prosieguo dei lavori la necessità di procedere

all'audizione di ulteriori soggetti che in ipotesi non siano ricompresi nell'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro, il PRESIDENTE rileva come, a quanto è dato di ritenere, la lista acquisita dagli uffici sia completa. D'altra parte, ferma restando l'opportunità di non allargare l'ambito delle audizioni a soggetti diversi dagli enti di patronato e relative associazioni promotrici, qualora emergesse nel corso dei lavori la necessità di integrare la lista delle audizioni, il Comitato ristretto potrà senz'altro darvi corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2389) SMURAGLIA: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche

(2852) MULAS ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 1997.

Il senatore MULAS rileva come la scelta di conferire al Governo, secondo l'impostazione del disegno di legge n. 2389, una delega estremamente particolareggiata in vista del riordino della normativa sulla sicurezza sul lavoro presti il fianco a forti perplessità, oltre a rivelare un atteggiamento di scarsa apertura al confronto da parte della maggioranza.

In linea di principio, l'iniziativa di promuovere l'elaborazione di un testo unico nella materia in considerazione risponde ad una esigenza obiettiva, dato che il quadro normativo è caratterizzato dalla disordinata sovrapposizione di normative emanate in un arco di tempo estremamente ampio, di fonte sia statale che comunitaria, e ciò in un settore economico-sociale interessato da rapidissima evoluzione.

Tale stato di cose determina una evidente incertezza circa le disposizioni volta per volta applicabili, il che è fonte di forte disagio per le imprese e in generale per tutti gli operatori del settore. Le ambiguità normative alimentano inoltre un rilevante contenzioso, sia in sede amministrativa che giurisdizionale: si tratta del resto di circostanze già emerse in occasione dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

L'ormai indilazionabile intervento di razionalizzazione non dovrebbe però risolversi in una ulteriore proliferazione di regole e vincoli; occorrerebbe invece operare una incisiva semplificazione delle procedure, introducendo inoltre meccanismi idonei a promuovere una evoluzione degli apparati produttivi verso *standard* più avanzati di sicurezza; a tali iniziative dovrebbe accompagnarsi una attenta opera di monitoraggio ed un deciso impegno per l'affermazione nel paese di una autentica cultura della prevenzione.

A tale impostazione egli ha ritenuto di attenersi nell'elaborazione del disegno di legge n. 2852 da lui presentato, laddove il disegno di legge n. 2389 è caratterizzato, come già accennato, dall'opzione per un modello di delega legislativa eccessivamente particolareggiata. Nelle presenti condizioni, non sembra matura una scelta nel senso di adottare come testo base uno dei due provvedimenti – nella specie, secondo la proposta del relatore, il disegno di legge n. 2389 – ma conviene invece considerare attentamente la possibilità di pervenire all'elaborazione di un testo unificato; al riguardo, sarebbe senz'altro sarebbe senz'altro opportuno conoscere quale sia l'avviso del Governo.

È augurabile che su una questione che riveste tanta importanza per la qualità dello sviluppo del Paese la maggioranza rinunci a far valere una logica di mera contrapposizione, e che si confronti con spirito costruttivo con le proposte dell'opposizione.

Interviene quindi il relatore BATTAFARANO, il quale fa presente come la scelta di adottare uno dei due disegni di legge all'esame come testo base non tenda assolutamente a preconstituire le soluzioni normative che dovranno essere poi sottoposte all'Assemblea, dal momento che queste dovranno tener conto di tutti gli spunti di riflessione che emergeranno dal programma di audizioni e dallo stesso ulteriore corso dell'esame.

Non ritiene inoltre condivisibili i rilievi critici formulati dal senatore Mulas in ordine alla scelta, sottesa al disegno di legge n. 2389, di attenersi ad un modello di delega particolarmente puntuale ed analitico, dal momento che da ciò non consegue affatto un aumento della complessità della normativa di settore, ma soltanto un maggiore peso del Parlamento nel processo legislativo rispetto a quanto non accadrebbe con l'opposto modello della delega «a maglie larghe».

Ribadisce pertanto la proposta di adottare come testo base il disegno di legge n. 2389.

Ha quindi la parola il senatore DUVA, il quale dichiara innanzitutto di concordare con il relatore circa l'impossibilità di ricondurre l'alternativa fra opposti modelli di delega legislativa di fronte alla quale si trova la Commissione ai termini prospettati dal senatore Mulas. A suo avviso, infatti, il confronto parlamentare non dovrebbe avere ad oggetto il margine maggiore o minore di discrezionalità legislativa che residuerà al Governo in base alla delega legislativa che gli sarà attribuita, ma dovrebbe incentrarsi sin d'ora sui contenuti di merito.

D'altra parte, appare paradossale che lo schieramento di opposizione, dopo aver più volte espresso in passato, anche con veemenza, la sua protesta per l'eccessiva genericità delle deleghe legislative attribuite al Governo – basti pensare a quelle contemplate dalla cosiddetta «legge Bassanini» e dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 – invochi ora una scelta di segno opposto, nel senso di accentuare significativamente il margine di autonomia dell'Esecutivo.

Il senatore MANZI osserva che la Commissione è chiamata in questa sede unicamente a valutare quale dei due testi all'ordine del giorno

offra le migliori opportunità per una sollecita ed accurata definizione della nuova normativa sulla sicurezza del lavoro.

Il PRESIDENTE rileva preliminarmente come in via generale sia sempre auspicabile che l'esame dei provvedimenti sia preceduto da un adeguato approfondimento delle rispettive implicazioni, con il contributo di informazione e di riflessione di tutte le parti politiche. Nel caso del disegno di legge n. 2389, egli ha inteso rendere manifesta una particolare apertura al confronto apponendovi soltanto la propria sottoscrizione, così da dissipare sin da principio la possibilità che il testo fosse percepito come l'espressione di una sola parte politica.

Appare inoltre infondata la preoccupazione che, con l'attribuzione di una delega legislativa eccessivamente dettagliata, possa determinarsi un aumento della complessità della normativa di settore. In realtà, l'ampiezza dell'articolato riflette unicamente l'obiettivo difficoltà di riordinare un quadro normativo che è il frutto di un processo di evoluzione sviluppatosi in modo disordinato attraverso svariati decenni. In tali condizioni, l'alternativa di fronte alla quale si trova la Commissione è unicamente quella fra l'individuazione già in ambito parlamentare di criteri puntuali per dirimere i nodi irrisolti che caratterizzano l'attuale disciplina e l'attribuzione di un maggiore margine di discrezionalità al Governo per la definizione delle nuove regole.

D'altra parte, ove trovasse accoglimento la proposta del relatore di adottare come testo base il disegno di legge n. 2389, il contributo di elaborazione rappresentato dall'altro disegno di legge sarebbe comunque fatto salvo, sia ai fini delle audizioni già previste che per quanto riguarda l'ulteriore corso dell'esame.

In conclusione, ribadisce l'auspicio che il confronto fra tutte le formazioni politiche presenti in Commissione sia improntato a spirito di apertura, anche in considerazione della particolare importanza delle questioni coinvolte.

Il sottosegretario PIZZINATO, con riferimento ad un quesito avanzato dal senatore Mulas circa la posizione del Governo, fa presente che, nella presente fase, l'Esecutivo non ritiene opportuno esprimersi, non essendo ancora venute in considerazione le scelte di merito.

Posta ai voti, è approvata, con l'astensione dei senatori MULAS, BONATESTA e ZANOLETTI, la proposta del relatore di adottare come testo base per l'ulteriore corso dell'esame il disegno di legge n. 2389, e di promuovere un ciclo di audizioni.

SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 375
(A007 000, C11ª, 0066°)

Il senatore BONATESTA ricorda che la Commissione ha recentemente licenziato per l'Aula il disegno di legge n. 2864, di conversione del decreto legge n. 375, recante misure di blocco dei trattamenti pen-

sionistici anticipati, accogliendo due emendamenti, uno dei quali, da lui sottoscritto, si proponeva di salvaguardare i diritti dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, avessero già conseguito un'anzianità retributiva di quarant'anni. Nonostante l'indirizzo chiaramente assunto dalla Commissione, risulta che l'Ente poste continui a richiamare in servizio i dipendenti in possesso del suddetto requisito, in applicazione del citato decreto-legge. Poichè il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in Commissione, si espresse in senso favorevole al suddetto emendamento, sarebbe opportuno capire quali iniziative si intendano assumere da parte dell'Esecutivo per chiarire l'esatta portata e i destinatari del blocco dei trattamenti pensionistici anticipati, conformemente agli orientamenti espressi in sede parlamentare.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi del senatore Bonatesta, fa presente che la Commissione ha proceduto all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 375, oltre che del disegno di legge n. 2882 di conversione del decreto-legge n. 393, riguardante interventi urgenti di proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nelle aree di crisi, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento del Senato, al fine di assicurarne la conversione nei termini costituzionali. Tuttavia, poichè risulta che il Governo, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, abbia informato la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari di non avere interesse alla conversione dei citati provvedimenti, qualsiasi iniziativa volta a rendere operativi i contenuti dell'emendamento ricordato dal senatore Bonatesta dovrebbe essere intrapresa alla Camera dei deputati, dove è in corso l'esame del disegno di legge collegato alla disegno di legge finanziaria per il 1998, nell'ambito del quale, all'articolo 52, sono riprodotte le disposizioni di blocco dei pensionamenti anticipati contenute nel decreto-legge n. 375.

Il sottosegretario PIZZINATO, dopo aver ricordato che è imminente l'inizio dell'esame, presso l'Assemblea di Montecitorio, dell'articolo 52 del disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria per il 1998, fa presente che le questioni richiamate nell'intervento del senatore Bonatesta sono state affrontate nel corso dell'esame dei documenti di bilancio presso la 5ª Commissione permanente della Camera e sono oggetto di attento esame da parte dei Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C11ª, 0066ª)

Il presidente SMURAGLIA avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 17 dicembre, al termine della seduta della Commissione, per l'esame del disegno di legge n. 2935, recante interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

A.S. 2881 Disegno di legge: Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

(Parere alla Commissione 7^a del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferendo sul disegno di legge in titolo, ricorda che lo stesso raggruppa diverse proposte di legge finalizzate a riordinare, sul piano ordinamentale, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. Il provvedimento *de quo* è stato rimesso al Senato dopo l'approvazione avvenuta il 5 novembre 1997 dalla VII Commissione della Camera dei Deputati.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare i singoli articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, volendo riformare le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

L'articolo 2 prevede che gli istituti di cui all'articolo 1 siano riuniti in un solo ente denominato Istituto superiore delle arti (ISDA). Esso è da istituire in ogni regione ed ha un valore universitario. Esso è dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa e scientifica, nonché finanziaria e contabile ai sensi delle leggi vigenti. L'ISDA è sede primaria della ricerca e dello sviluppo delle arti visive, iconiche e musicali. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto ed un proprio regolamento di attuazione che dovrà essere approvato con decreto dal Ministero

dell'università di concerto con il Ministero del tesoro. Lo statuto prevede anche la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

Nell'articolo 3 si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica istituisca il Consiglio nazionale delle arti (CNDA). Al comma 2 è prevista la composizione del Consiglio; al comma 3 è determinato l'elettorato passivo; al comma 4 è prevista la nomina nel CNDA di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni; il comma 6 prevede che saranno definite con decreto le modalità per le elezioni e per il funzionamento del CNDA.

L'articolo 4 indica le modalità di istituzione degli ISDA – entro un anno dalla istituzione degli ISDA sarà emanato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, previo parere del CNDA e delle Commissioni di Camera e Senato, per definire le modalità ed i tempi di trasferimento delle competenze delle strutture e dei servizi, per determinare il piano di istituzione degli ISDA, per definire i criteri, per redigere gli statuti, per provvedere alla graduale statizzazione degli istituti musicali, delle varie accademie, all'istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei e delle biblioteche esistenti, per stabilire le procedure in modo da trasformare gradualmente i corsi funzionanti in corsi di grado universitario; contestualmente sarà definito, con un decreto concertato, la pianta organica.

L'articolo 5 prevede il riordino dei vari profili didattici, con la previsione di diplomi universitari di primo livello, diplomi di laurea e scuole di specializzazione. Di conseguenza, sarà predisposto il nuovo ordinamento didattico. Gli statuti degli ISDA determinano i vari corsi di diploma di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e possono anche prevedere, per realizzare gli obiettivi didattici, la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

L'articolo 6 disciplina l'equipollenza dei diplomi prima e dopo la seguente legge e sono anche previsti corsi integrativi per migliorare lo *status* formativo e per acquisire una nuova tipologia giuridica.

L'articolo 7 disciplina gli organi di governo dell'ISDA con un rettore e con i direttori per la gestione delle attività proprie di ogni settore. La normativa per la composizione degli organi di governo degli ISDA fa riferimento a quella universitaria.

L'articolo 8 disciplina il reclutamento del personale docente e non docente stabilendo che, in sede di prima applicazione della presente legge, verrà impiegato il personale già in servizio presso gli istituti di cui all'art.1; per il reclutamento del nuovo personale, da assumere presso gli ISDA, saranno definite specifiche procedure concorsuali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica; per cinque anni si applica la normativa vigente in materia di trattamento economico dei docenti, del personale tecnico e amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo una specifica area di contrattazione; con decreto del Ministro, inoltre, sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del periodo di cinque anni, con riferimento allo stato giuridico ed al trattamento economico.

L'articolo 9 disciplina il raccordo tra istruzione secondaria artistica e ISDA prevedendo la creazione di una Commissione composta da rappresentanti dei due Ministeri e da membri designati dai docenti eletti nel

CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche già esistenti; la suddetta commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi fra i diversi gradi formativi, garantirne la continuità e definire gli obiettivi ai vari livelli, formulando proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche nonché le modalità di accesso alle istituzioni scolastiche per quanto attiene la disciplina.

L'articolo 13 contiene le disposizioni finanziarie; all'onere derivante dall'applicazione della legge si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

In conclusione, il relatore condivide le finalità e lo spirito del disegno di legge, considerato che esso ubbidisce a due esigenze:

a) il riordino degli Istituti afferenti le discipline artistiche e similari;

b) una nuova disciplina dei profili educativo-didattici che devono consentire la realizzazione di processi formativi unitari evitando discrasie e sovrapposizioni di Enti preposti ai vari *curricula*.

Pertanto, propone di esprimere parere favorevole, raccomandando di coinvolgere la Conferenza Stato-regioni in tutti i passaggi relativi agli insediamenti degli ISDA sul territorio, alla redazione della proposta formativa con i vari profili conclusivi e alla costituzione degli organi di governo e di programmazione dei suddetti ISDA.

Il deputato Daniele FRANZ esprime la propria perplessità in ordine alla possibilità di rendere omogenea una materia così complessa, quale quella dei particolari istituti di istruzione di cui si tratta. Rileva, in particolare, che in Italia esistono ventuno corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, che risultano tuttora privi di un preciso sbocco professionale. Paventa pertanto il rischio che con il disegno di legge in esame si possa determinare una indebita concorrenzialità con i laureati in conservazione dei beni culturali. Chiede pertanto che la proposta di parere favorevole sia integrata da una indicazione politicamente vincolante intesa ad ottenere anche una soluzione al problema di tale categoria di operatori professionali.

Il deputato Eugenio DUCA, dopo aver ricordato che il disegno di legge in esame è il frutto di un lavoro unitario compiuto nella settima Commissione della Camera con una larghissima convergenza politica, sottolinea che con lo stesso si intende anche garantire parità di condizioni, sotto il profilo del livello dei titoli di studio rilasciati e delle prospettive occupazionali, agli studenti italiani rispetto a quelli dei paesi comunitari ed extracomunitari. Ne auspica quindi una rapida approvazione, anche con l'eventuale ricorso alla procedura della sede legislativa. In ordine alla questione sollevata dal collega Franz, ritiene che la stessa non sia pertinente alla materia in esame.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, nel concordare con la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente, sottolinea che si potrà finalmente risolvere l'annosa questione della qualificazione dei titoli di studio rilasciati dalle accademie di belle arti e dagli istituti simili; ciò diviene possibile anche a seguito dell'istituzione del diploma universitario, rispetto al quale la legge n. 127 del 1997 darà una risposta al problema degli sbocchi professionali. Esprime, quindi, un apprezzamento positivo sia per il riconoscimento della autonomia, anche rispetto alle regioni, degli istituendi ISDA, sia per il tenore dell'articolo 12 del disegno di legge, con cui si dà peculiare rilievo alla specificità della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Non ritiene, invece, pertinenti all'argomento oggetto della odierna discussione, le considerazioni del deputato Franz.

Il senatore Luigi VIVIANI auspica anch'egli una rapida approvazione del disegno di legge, con il quale si fa un passo in avanti nella politica culturale del Paese. In particolare, con riferimento all'articolo 2, comma secondo, ritiene che debba essere dato rilievo alla funzione delle regioni per quanto concerne il profilo della individuazione del numero e della localizzazione degli ISDA. Ritiene, inoltre, che per corrispondere alle richieste specifiche del settore debba essere particolarmente valorizzato il diploma universitario.

Il senatore Giorgio BORNACIN, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del deputato Franz, sottolinea che, al fine di evitare la dispersione di specifici patrimoni culturali, deve essere reso più significativo il ruolo delle regioni. Al riguardo osserva che le regioni a statuto ordinario non appaiono adeguatamente valorizzate a differenza di quelle a statuto speciale, per le quali vi è l'espressa previsione di cui all'articolo 12. In particolare, per quanto attiene alla valorizzazione del ruolo delle regioni, fa riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 4, comma uno, lettera *d*).

Il deputato Daniele FRANZ interviene per precisare che il suo giudizio sul disegno di legge è favorevole, ma ritiene indispensabile che si dia una soluzione rapida anche al problema dei laureati in conservazione dei beni culturali, le cui competenze professionali – per esempio per quanto riguarda il restauro – possono coincidere con quelle dei diplomati degli ISDA, aggravando così il problema dello sbocco professionale della categoria. Al riguardo segnala l'esistenza di una proposta di legge, a sua firma, per l'istituzione della figura professionale del conservatore dei beni culturali.

Il senatore Armin PINGGERA dà atto che con l'articolo 12 del disegno di legge si tiene debitamente conto delle peculiarità linguistiche e culturali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige. Ritiene comunque auspicabile che il Senato attribuisca maggiori competenze alle regioni a statuto ordinario e sotto tale profilo giudica che il provvedimento possa essere migliorato.

Il deputato Eugenio DUCA, in relazione all'intervento del deputato Franz, ribadisce che non vi è a suo giudizio connessione tra il problema dei laureati in conservazione dei beni culturali e il disegno di legge in esame. Ritiene, peraltro, che il Presidente possa farsi carico di una iniziativa presso la presidenza della VII Commissione della Camera al fine di una rapida calendarizzazione della citata proposta di legge.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, nell'esprimere un apprezzamento positivo per il disegno di legge in esame che dà risposta ad un disagio diffuso tra gli utenti e gli operatori scolastici di questi particolari istituti, ritiene che sia comunque necessario maggiore raccordo sia con le regioni sia con le università.

Il Presidente Mario PEPE assicura che assumerà le opportune iniziative sia presso il Governo sia presso il Presidente della Commissione cultura della Camera in merito alla questione sollevata dal deputato Franz. Formula, quindi, alla luce del dibattito svoltosi, la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. 2881 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati",

considerato che con il suddetto disegno di legge si realizza un opportuno riordino del settore, da tempo concordemente ritenuto necessario;

valutato che con il disegno di legge si potranno garantire migliori condizioni di accesso occupazionale per i diplomati degli ISDA e che in tale prospettiva dovrà, quanto prima, procedersi ad un analogo intervento che assicuri certezza di sbocchi professionali ai diplomati e laureati dei corsi in conservazione dei beni culturali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

è opportuno che sia valorizzato il ruolo delle regioni in relazione sia al problema della individuazione del numero e della localizzazione degli ISDA, sia nei processi di graduale statizzazione previsti dall'articolo 4 del disegno di legge;

è opportuno che la Conferenza Stato-regioni sia coinvolta in tutti i passaggi relativi agli insediamenti degli ISDA sul territorio, alla redazione della proposta formativa con i vari profili conclusivi e alla costituzione degli organi di governo e di programmazione dei suddetti ISDA».

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0053^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE RELATIVA AD UNA DELIBERA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO
(A008 000, B60^a, 0031^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa che il Presidente della Sottocommissione permanente per l'Accesso, senatore Giancarlo Zilio, gli ha comunicato che il 10 dicembre scorso la Sottocommissione ha deliberato alcuni criteri relativi alle modalità generali di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso nella presente legislatura. Il testo della delibera è stato pubblicato nei resoconti parlamentari, ed è comunque a disposizione dei componenti la Commissione, la quale, se non vi sono richieste di intervento, può senz'altro prenderne atto.

(La Commissione prende atto).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60^a, 0031^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa inoltre che il Codacons (Comitato delle associazioni di difesa dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) ha proposto al TAR del Lazio un ricorso contro la Rai, che è stato notificato anche alla Commissione ed alla Conferenza episcopale italiana, quali controinteressati. Il ricorso è relativo al programma radiotelevisivo «Le parole del terzo millennio», che si riferisce all'imminente Giubileo, nel quale un ministro del culto della Chiesa cattolica espone i dogmi della religione, come si legge nel ricorso, senza replica nè contraddittorio. Il Codacons aveva richiesto alla Rai tutte le registrazioni del programma, ritenendolo lesivo dei suoi interessi, e la Rai ha opposto un rifiuto a tale richiesta, contro il quale ricorre appunto il Codacons.

Almeno per il momento, non ritiene necessario per la Commissione costituirsi nel relativo giudizio, che la coinvolge solo quale controinteressata: se non vi sono obiezioni, ritiene quindi che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunica altresì che in data 11 dicembre scorso il Presidente della Rai, professor Enzo Siciliano, ha trasmesso un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda il 4 dicembre precedente. Esso riguarda il complesso delle attività affidato alla Direzione per le pubbliche amministrazioni istituita nell'Azienda, e contiene, tra l'altro, le norme comportamentali finalizzate ad assicurare trasparenza alle iniziative di comunicazione istituzionale.

Comunica infine che il senatore Antonio FALOMI gli ha indirizzato la seguente lettera:

«Caro Presidente, chiedo che la Commissione acquisisca la videocassetta della trasmissione «Porta a porta» sul «caso Previti».

Per quanto ho visto si è trattato di un'operazione, a mio parere, non corretta. Non tanto per lo squilibrio evidente nella scelta degli ospiti, ma perchè è stata messa in piedi in fretta e furia una trasmissione senza che fossero noti i documenti inviati dai giudici milanesi al Parlamento.

Che giornalismo è quello che si fa senza che si possano conoscere elementi essenziali per una valutazione obiettiva? In questo modo si è dato all'onorevole Previti il privilegio di difendersi senza che fosse possibile replicare sulla base delle contestazioni che hanno indotto il giudice Rossato a ribadire la richiesta di arresto già avanzata dai pubblici ministeri di Milano. Credo che sulla questione sia necessaria una valutazione della Commissione di vigilanza.»

Informa che la registrazione del programma è già stata richiesta alla Rai.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI
(R047 000, B60^a, 0013^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che l'audizione in titolo è stata disposta dall'Ufficio di Presidenza in occasione del dibattito relativo al documento del Consiglio di Amministrazione della Rai del 17 novembre scorso, circa il pluralismo nell'informazione.

Ricorda che, a causa dei concomitanti impegni della Camera e del Senato, i tempi per lo svolgimento dell'audizione risultano assai ridotti. Prega pertanto tutti i parlamentari che intendano intervenire di attenersi alla massima concisione; è inoltre opportuno che nell'ordine degli interventi venga data la precedenza ai deputati, impegnati nella sessione di bilancio.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI, parlando sull'ordine dei lavori, si è chiesto se la Commissione non possa più utilmente aggiornare l'audizione, dal momento che anche il Senato ha impegni non rinviabili, il Presidente Francesco STORACE fa presente che difficilmente la Commissione avrà la possibilità di riconvocarsi prima della fine dell'anno, ed i deputati Paolo ROMANI e Paolo RAFFAELLI, parimenti intervenendo sull'ordine dei lavori, suggeriscono di dare nel dibattito maggiore spazio alle relazioni ed alle eventuali repliche del Presidente e del Direttore Generale della Rai.

Il Presidente della Rai, professor Enzo SICILIANO, ed il Direttore Generale, dottor Franco ISEPPI, svolgono quindi con distinti interventi una relazione introduttiva.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore Stefano SEMENZATO, pongono quesiti e svolgono considerazioni i deputati Gianfranco NAPPI, Paolo ROMANI e Giancarlo LOMBARDI, i senatori Stefano PASSIGLI, Stefano SEMENZATO e Antonio FALOMI, il deputato Paolo RAFFAELLI, ed il Presidente Francesco STORACE. Ad essi rispondono il Presidente della Rai, Enzo SICILIANO, ed il Direttore Generale, Franco ISEPPI.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0022°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Lucio Di Pietro, sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia, e del dottor Federico Cafiero de Raho, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli
(A010 000, B37^a, 0001°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, per impegni del tutto urgenti connessi al suo lavoro, l'audizione del dottor Cafiero de Raho è rinviata di circa novanta minuti. Per ampliare le notizie che saranno successivamente fornite, si procederà ora all'audizione del dottor Di Pietro, della direzione nazionale antimafia, le cui indagini hanno rivelato numerosi punti di interesse per il lavoro svolto dalla Commissione.

Invita quindi il dottor Di Pietro a prendere la parola.

Il dottor Lucio DI PIETRO fornisce dettagliate informazioni sulle indagini svolte in relazione alle attività del cosiddetto «clan dei Casalesi», organizzazione criminale assai attiva in diversi settori, ed in particolare nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti, in cui sono stati e sono possibili profitti enormi, addirittura superiori a quelli derivanti dal traffico degli stupefacenti.

È probabile che il grande sviluppo verificatosi negli anni passati di tali attività illecite derivi anche dalla normativa vigente, rivelatasi non sufficiente per contrastare efficacemente i fenomeni criminali finora emersi. Ritiene quindi necessario che il Parlamento svolga un'attenta riflessione in materia, al fine di fornire agli organi giudiziari gli strumenti necessari.

Si sofferma successivamente sul trasporto dei rifiuti dalle regioni settentrionali verso le discariche situate in Campania, e soprattutto nel Casertano, dopo aver attraversato varie «stazioni», situate lungo la dorsale tirrenica; fornisce poi notizie sulle indagini connesse alle discariche poste lungo il litorale domiziano ed in particolare a Villa Literno, affermando in seguito che sono stati accertati interramenti di bidoni nella zona, aventi natura tossica e sicuramente nocivi per la salute della popolazione.

Concludendo fa conoscere alcuni dati riservati, osservando che le indagini hanno rivelato che molti titolari di società dedite al trasporto dei rifiuti erano parte integrante delle organizzazioni criminose.

Seguono domande ed osservazioni da parte del senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, che si sofferma in particolare sulle cave abusive situate nel Casertano, del senatore Giuseppe SPECCHIA, che esprime valutazioni sulle inchieste in corso sui residui delle lavorazioni dell'alluminio, nonché del Presidente Massimo SCALIA, che chiede informazioni sul ruolo svolto da alcuni personaggi facenti parte delle organizzazioni criminose nelle attività di smaltimento dei rifiuti.

Il dottor Lucio DI PIETRO risponde ai quesiti testè sollevati, sottolineando che rispetto al passato è attualmente diminuito di poco il fenomeno criminoso.

Il Presidente Massimo SCALIA lo ringrazia e lo congeda; in attesa dell'arrivo del dottor Cafiero de Raho, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,10).

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Cafiero de Raho di essere intervenuto all'odierna seduta, malgrado i pressanti impegni di lavoro per lui sopraggiunti nelle ultime ore. Riassume brevemente le notizie fornite in precedenza dal dottor Di Pietro sulle indagini condotte dalla direzione nazionale antimafia d'intesa con le direzioni distrettuali, ed in specie con quella napoletana.

Precisa che la Commissione, in previsione delle prossime audizioni, intende acquisire il rapporto informativo sulle attività criminose predisposto dal nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri nel febbraio scorso; la Commissione intende inoltre conoscere quali siano i soggetti e quali le attività che, a vario titolo, hanno recato danni considerevoli all'ambiente ed anche al corretto svolgersi delle attività imprenditoriali, non essendo ammissibile che nel trasporto

e nello smaltimento dei rifiuti si verifichi una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori onesti.

Il dottor Federico CAFIERO DE RAHO, scusandosi per non essere stato presente all'audizione nell'orario fissato, fa riferimento al contenuto del rapporto del NOE testè citato dal Presidente Scalia, ricordando che esso è stato elaborato con la stretta collaborazione del raggruppamento operativo speciale della stessa Arma dei carabinieri.

Premesse alcune notizie sulla sua attività presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, precisa di essersi occupato dei delitti connessi ad associazioni criminose operanti in settori diversi, fra i quali anche quello dello smaltimento dei rifiuti: a tale proposito, sottolinea che nel 1995 e nel 1996 è stato deciso di porre sotto sequestro numerosi siti, soprattutto in Campania, nei quali si sono ravvisati scarichi illeciti e assolutamente non conformi alle regole di protezione sanitaria della popolazione.

Si sofferma in seguito sulla normativa vigente delegata a combattere le attività illegali in materia, osservando che essa si è rivelata palesemente insufficiente per contrastare efficacemente quei reati che hanno determinato veri e propri disastri ecologici: essendo possibile elevare soltanto imputazioni contravvenzionali, si verifica il fatto assai grave che si rendono possibili enormi guadagni senza subire in pratica conseguenze penali di una certa rilevanza. Fornisce poi notizie sulle figure di reato presenti nell'attuale normativa utilizzate dagli organi giudiziari per contrastare i fenomeni prima citati.

Esprime alcune valutazioni sul cosiddetto «giro bolla» per camuffare la natura del rifiuto lungo il trasporto dalla produzione alla discarica, fa conoscere alcuni nominativi di soggetti svolgenti attività criminose in Campania, ricordando che spesso sono state poste in essere azioni di intimidazione e di condizionamento sulle amministrazioni comunali, per le quali si è ravvisata talvolta l'opportunità di procedere allo scioglimento.

Può affermare che il Casertano è la zona d'Italia ove maggiore è il controllo delle organizzazioni criminali sul territorio, con strutture e uomini presenti ad ogni livello istituzionale, comprese le forze di polizia: in particolare, appare evidente che la popolazione non dispone degli strumenti adeguati per difendersi da tali attività.

Dà conto poi della situazione presente in alcuni comuni, come Casal di Principe, Parete e Villa Literno, specificando che un certo numero di sindaci del Casertano si muove in una logica di apparentamento o di collusione con la camorra, e lo smaltimento dei rifiuti si rivela una delle attività che permette di conseguire profitti enormi.

Conclude auspicando una presa di coscienza collettiva del fenomeno criminale testè esposto: per raggiungere tale risultato sarà necessario che gli organi giudiziari, le forze di polizia e le altre istituzioni a ciò delegate siano fornite dei mezzi e degli uomini adeguati.

Il Presidente Massimo SCALIA ritiene che il dottor Cafiero de Raho possa tornare nelle prossime settimane in Commissione per fornire

ulteriori ragguagli sulle indagini in corso. Lo invita, per ora, a far pervenire alla Commissione una memoria scritta in cui siano contenuti i dati di natura riservata non espressi nella seduta odierna.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 18 dicembre 1997, alle ore 13,30, per ascoltare il sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Bettoni, ricordando che al termine dell'audizione è prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

(R029 000, B37^a, 0003^o)

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo,
Alberto La Volpe.

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0011^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, nella qualità di Ministro per i beni culturale e ambientali, con lettera in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la biennale di Venezia».

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito in data 15 dicembre 1997 tale richiesta alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 gennaio 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Governo ha emanato il decreto legislativo sul trasporto pubblico locale: fa presente che non sono stati presi in considerazione i contenuti del parere della Commissione e della Conferenza Unificata relativi all'articolo 18 dello schema di decreto, nei quali si evidenziava, tra l'altro, la necessità di garantire in tale settore il rispetto dei principi comunitari e di evitare il permanere a tempo indeterminato di situazioni di monopolio in capo ad aziende speciali.

Annuncia di aver inviato, a tal proposito, una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale ha inteso sollevare il problema

generale del recepimento dei pareri della Commissione in sede di emanazione definitiva dei decreti legislativi.

Conclude, per quanto riguarda il caso specifico ricordato, rilevando l'opportunità di una richiesta al Governo finalizzata all'emanazione di un decreto correttivo del decreto legislativo sul trasporto pubblico locale.

Il deputato Luciano CAVERI, concordando con le osservazioni del Presidente, aggiunge che lo stesso decreto legislativo sul trasporto pubblico locale è stato emanato senza considerare l'opportunità – evidenziata nel parere della Commissione – di affidare la gestione del trasporto con impianti a fune agli Enti locali.

Il senatore Michele BONATESTA fa notare che, a suo avviso ed a prima lettura, il decreto legislativo in questione non ha adeguatamente accolto la raccomandazione della Commissione sulla necessità di prestare una particolare attenzione alle esigenze degli utenti disabili.

Il senatore Sergio VEDOVATO precisa che il decreto legislativo ha preso in considerazione la questione degli utenti disabili.

Il senatore Giancarlo TAPPARO invita i colleghi a prestare particolare attenzione al grado di recepimento dei pareri della Commissione in sede di emanazione dei decreti legislativi, ritenendo che da tale monitoraggio non possa non derivare una precisa valutazione sul futuro della attività stessa della Commissione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che, in sede di esame della legge 15 marzo 1997, n. 59, le forze di minoranza portarono avanti una forte opposizione sulla ampiezza della delega ritenuta eccessiva e lesiva dei poteri del Parlamento. L'istituzione della Commissione bicamerale, consultiva e di controllo sull'attuazione della delega, fu, pertanto, prevista anche per venire incontro a tali obiezioni ed il Governo assicurò il pieno rispetto delle indicazioni che sarebbero pervenute dal Parlamento.

Il senatore Paolo GIARETTA, apprezzando l'iniziativa del Presidente Vincenzo Cerulli Irelli, manifesta la sua preoccupazione sulla mancanza di chiarezza sul punto in esame nel rapporto Parlamento-Governo, che, ove perdurasse, richiederebbe la riconsiderazione dell'intera questione della legge di delega.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B31^a, 0004^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 1997.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI informa la Commissione dell'incontro con i parlamentari del Collegio di Siracusa, avvenuto il 15 dicembre scorso.

Comunica, inoltre, di aver devoluto all'attenzione del Presidente della Commissione VII - Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati i rilievi evidenziati dal gruppo di studenti della Scuola di teatro presso l'Istituto nazionale per il Dramma Antico (INDA).

Il senatore Michele BONATESTA osserva che lo schema di decreto in esame affronta una questione che coinvolge le istituzioni, tutti gli schieramenti politici, la società civile, il mondo intellettuale e tutti coloro che contribuiscono alla salvaguardia della drammaturgia classica. Ricorda, a questo proposito, il ruolo della Scuola di Teatro Giusto Monaco, che da sei anni forma giovani attori, e del Teatro Greco, istituzioni entrambe da difendere.

Ricordando la nascita dell'INDA nel 1913, e la sua posizione di assoluto prestigio acquisita negli anni, con una valenza che oggi va ben oltre i confini nazionali, afferma che i rilievi che opporrà al provvedimento in esame sorgono innanzitutto dalla considerazione che la trasformazione dell'Ente in fondazione dovrebbe, attraverso opportuni meccanismi normativi, accrescere il prestigio dell'INDA a livello nazionale ed internazionale; ribadendo, poi, che il nostro patrimonio culturale vada tutelato anche nelle sue peculiarità, sottolinea come il rischio che si prospetta è quello di privare la Sicilia di un patrimonio culturale.

Osserva che nello schema di decreto non sembrano considerate e avvalorate appieno le caratteristiche proprie della figura giuridica della fondazione: fa presente che, in particolare, all'articolo 5 si esclude di fatto una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dei soci fondatori e dei maggiori finanziatori privati, nonché della Provincia Regionale. Ricorda, a tal proposito, che la componente associativa è sempre stata presente nello Statuto, che, nel 1922, ha regolamentato la figura del Socio: un socio eletto dall'Assemblea fa parte del Consiglio direttivo ed è organo sino ad oggi preposto alla gestione dell'INDA.

Rileva che la costituenda fondazione sembra muoversi in un'ottica incerta, che non facilita il raggiungimento, fra gli altri, dell'obiettivo della semplificazione della gestione, affidata al Consiglio di amministrazione, nel quale prevale, a suo giudizio, ingiustificatamente la componente governativa: su sei membri, tre - tra i quali il Presidente -, sono nominati dall'Esecutivo, senza il parere della Regione. Inoltre, nell'adozione degli atti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sottolineando che sin dal 1913 l'attività dell'INDA è sostenuta soprattutto dagli Enti locali (tre miliardi erogati dalla Regione a fronte dei seicento milioni annui erogati dallo Stato), non comprende per quali ragioni, pur riconoscendosi il rilievo culturale dell'Istituto anche attraverso la previsione all'articolo 8 di un contributo annuale «ordinario» dello Stato, siano previsti soltanto contributi «eventuali» e «straordinari» della Regione Siciliana, della Provincia e del Comune di Siracusa.

Sembra, inoltre, che il provvedimento non rispetti appieno il dettato costituzionale: la Regione Siciliana, a Statuto speciale, è un referente

ineludibile, avendo competenza primaria in materia di spettacolo e di beni culturali; ed appare indispensabile un suo coinvolgimento più specifico nella gestione, nell'amministrazione, nella scelta della dirigenza dell'INDA e dei membri del Comitato scientifico.

Preannunciando proposte di modifiche al testo, prosegue evidenziando che all'articolo 1, che disciplina la trasformazione, si prevede che l'Istituto conservi la sede legale a Roma, ma non si fa alcun riferimento alla sede operativa ed amministrativa di Siracusa: lo schema di decreto trasforma la ragione sociale dell'INDA, secondo un passaggio previsto dalla legge delega, non tenendo però nella dovuta considerazione le finalità e la struttura organizzativa della Fondazione.

Conclude non ravvisando coerenza fra l'indirizzo che il Governo si era prefisso, ritenendo preferibile riorganizzare il settore dello spettacolo attraverso provvedimenti distinti per favorire un esame più specifico delle diverse problematiche, e quanto invece viene prospettato attraverso una proposta normativa per molti aspetti lacunosa e superficiale.

Il deputato Luciano CAVERI rileva come l'impianto dello schema di decreto dovrebbe comportare la provenienza di gran parte dei finanziamenti della Fondazione dallo Stato: ciò pone, però, in evidenza una situazione profondamente diversa da quella attuale, in cui lo Stato partecipa in misura assai minore rispetto alla Regione Siciliana.

Evidenzia, poi, che se la Regione non troverà un assetto ordinamentale confacente, che ne valorizzi il ruolo, potrebbe essere indotta – anche grazie alle autonomie legislative ed amministrative previste dallo Statuto speciale – a creare un proprio ente autonomo operante nel medesimo campo.

Il primo obiettivo da raggiungere con il provvedimento in esame è, dunque, un equilibrio del rapporto tra Stato e Regione rispetto alla Fondazione.

Per quanto riguarda, poi, il problema segnalato da altri colleghi della mancata consultazione del Presidente della Giunta Regionale da parte del Consiglio dei Ministri, tale fatto deve probabilmente ricondursi all'elemento della sede legale dell'Istituto, che è Roma. Tale circostanza evidenzia come debba anche ripensarsi la dislocazione territoriale dell'ente, anche sotto il profilo giuridico-formale, che potrebbe peraltro essere giustificata alla luce dei forti finanziamenti che provengono dalle autonomie locali; richiamandosi al modello francese di dislocazione territoriale degli enti culturali, propone lo spostamento anche della sede legale dell'INDA.

Conclude, invitando nuovamente il Governo a considerare l'opportunità di un accordo con la Regione Siciliana per una migliore articolazione dei rapporti Stato-Regione nel testo in esame, anche per evitare l'evento, prima ipotizzato, della duplicazione di iniziativa.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO rileva che il provvedimento mira a sottolineare il valore e la funzione nazionale dell'INDA, senza nulla togliere al significato storico e culturale dell'apporto siciliano.

Dopo aver sottolineato che il tema non va affrontato dal punto di vista del decentramento regionale, ma da quello di accrescere funzionalità e prestigio di istituzioni culturali nazionali, con la dovuta innovazione sul piano giuridico-amministrativo, ritiene che debba conservarsi un equilibrio tra le realtà delle città di Roma e di Siracusa.

In tal senso le decisioni operate nello schema di decreto appaiono realistiche e ponderate anche alla luce delle esperienze passate che hanno determinato qualche preoccupazione nella gestione amministrativa dell'Ente.

Teme, dunque, che ridiscutere la sede legale fissata in Roma potrebbe far riproporre obiezioni e avanzare candidature non solo per la sede legale, ma anche per quella amministrativa.

Per ciò che riguarda la Scuola di teatro, questa rimarrebbe nell'ambito dell'INDA come, peraltro, anche il ciclo delle rappresentazioni biennali rimarrebbe presso il Teatro di Siracusa.

Nella convinzione che il ruolo della Regione Siciliana e della città di Siracusa possa trovare la dovuta valorizzazione nell'ambito proprio delle finalità perseguite dal decreto, conclude auspicando che si possano trovare adeguati meccanismi anche per la rappresentanza della fondazione dei soci, che rappresentano una tradizionale e significativa componente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

63^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(2923) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, la Sottocommissione conviene nel formulare un parere non ostativo.

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PINGGERA illustra il contenuto del disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Su proposta del presidente DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di verificare se alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge interferiscono o meno con il decreto legislativo in materia di trasporto locale, recentemente entrato in vigore.

(2888) SCOPELLITI e PERA. – *Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2886) COVIELLO ed altri. – *Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento*

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI espone la finalità del disegno di legge, diretto ad aggiornare i sistemi amministrativi e le procedure operative in materia di promozione imprenditoriale e di interventi nelle aree depresse. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2773) AGOSTINI ed altri. – *Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale*

(Parere alla 7^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

(Doc. XXII, n. 39) SALVATO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»*

(R162 000, C08^a, 0003^o)

(Doc. XXII, n. 41) DE LUCA Athos ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»*

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

(R162 000, C08^a, 0004^o)

In assenza del relatore designato MAGGIORE, si conviene di rinviare l'esame dei documenti in titolo.

(377) PAPPALARDO ed altri. – *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

(391) MICELE ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

(435) WILDE e CECCATO. – *Disciplina per il rilancio del turismo*

(1112) COSTA ed altri. – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

(1655) GAMBINI ed altri. – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

(1882) *POLIDORO ed altri. – Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

(1973) *DE LUCA Athos. – Carta dei diritti del turista*

(2090) *DEMASI ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(2198) *TURINI ed altri. – Legge quadro sul turismo*

(Parere su testo unificato alla 10^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato MAGNALBÒ, l'esame del testo unificato è rinviato ad altra seduta.

(2793-*quater*) *Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali soppresse*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore LUBRANO DI RICCO si sofferma criticamente sul disegno di legge, con particolare riguardo all'estinzione *ope legis* di procedimenti giurisdizionali anche in fase esecutiva.

Il presidente DIANA ricorda che la questione è già stata esaminata in sede di parere, da parte della Commissione, sul disegno di legge n. 2793.

Su richiesta del relatore, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(2818) *Delega per la riforma degli Ordini dei medici chirurghi*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, con la raccomandazione di tener conto anche delle specializzazioni conseguite all'estero.

Con tale segnalazione, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(2942) *Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato LUBRANO DI RICCO, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato le deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2232) DE LUCA Athos ed altri. – *Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945:* favorevole con osservazione;

alla 3^a Commissione:

(2921) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati: favorevole con osservazione;

(2923) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati: favorevole con raccomandazione;

alla 13^a Commissione:

(2839) RONCONI ed altri. – *Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche:* favorevole con raccomandazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,45.*

(2921) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il decreto-legge di finanziamento della missione italiana in Albania, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede l'utilizzazione in difformità, per 5 miliardi, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al 1997 del Ministero del lavoro. In proposito, segnala che in data odierna la 11^a Commissione ha formulato, per quanto di propria competenza, parere contrario.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria di taluni oneri per il personale dell'ufficio del commissario straordinario direttamente a carico del bilancio e che l'articolo 3-*bis* autorizza la conservazione di somme in bilancio sia in conto competenza sia in conto residui.

Sono pervenuti successivamente alcuni emendamenti, tra i quali si segnala l'1.0.1 dal quale derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO propone di formulare parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, sottolineando la relativa esiguità delle risorse sottratte all'accantonamento di fondo speciale del Ministero del lavoro, nonchè la rilevanza politica internazionale del decreto-legge che si tratta di convertire.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nonchè sugli emendamenti, ad eccezione che sull'1.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2332) ZANOLETTI ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge contiene norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali. Per quanto di competenza si precisa che la clausola di copertura non specifica la rubrica del fondo speciale che si intende utilizzare e che essa andrebbe riformulata per riferirla al bilancio triennale 1998-2000. Inoltre, la copertura riguarda solo gli oneri derivanti dall'articolo 14, mentre nel disegno di legge sono contenute altre disposizioni (segnatamente gli articoli 3, 4 e 10) che potrebbero dar luogo ad oneri finanziari e su cui si potrebbe valutare l'esigenza di richiedere la relazione tecnica.

Il presidente COVIELLO dà lettura di una nota trasmessa dal Ministero del tesoro, nella quale si fa presente che dalle disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 5 (che concernono l'istruzione) nonchè dagli articoli 6 e 8 (che potrebbero comportare l'assunzione di interpreti presso le pubbliche amministrazioni) scaturiscono oneri aggiuntivi o minori entrate rispetto a quelli previsti dall'articolo 14, che andrebbero quantificati in apposita relazione tecnica.

Su proposta del relatore la sottocommissione delibera quindi di richiedere al Governo la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(2898) Emendamenti al disegno di legge: *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul disegno di legge e su un primo gruppo di emendamenti.

Sono pervenuti successivamente ulteriori emendamenti relativi agli articoli 19 e seguenti. Tra di essi si segnalano i seguenti: 33.1 e 48.1, che determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO fa presente che il Tesoro ha comunicato il proprio avviso contrario sugli emendamenti 19.7, 33.11, 33.1, 43.1, 43.2, 43.3, 43.6, 48.1, 48.3 e 48.2.

Su proposta del relatore la sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 33.1, 48.1, 19.7, 43.1, 43.2 e 43.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 33.11 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla soppressione delle parole «quanto meno parziale». Formula infine parere contrario sull'emendamento 48.3.

(2782) Emendamento al disegno di legge: *Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva già formulato parere di nulla osta sul disegno di legge condizionandolo alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria.

È stato quindi trasmesso l'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 10, che adempie alla suddetta condizione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero
(Parere alla 3^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge contiene disposizioni su organismi internazionali e sugli istituti italiani di cultura all'estero. Per quanto di competenza, si segnala che la non applicazione (prevista dal comma 1) ad una serie di organizzazioni dei commi 40 e seguenti dell'articolo 1 della legge collegata alla finanziaria per il 1996 determina una deroga alle modalità che in quella sede erano state introdotte per le contribuzioni a favore di enti ed associazioni, nonché alla riduzione del 20 per cento dei finanziamenti per gli anni 1996, 1997 e 1998. Sul punto appare opportuno acquisire la valutazione del Tesoro, per cui propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Convieni la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(2923) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «dual use» e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla spesa per la partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato

per il controllo sulle esportazioni delle armi convenzionali. Per quanto di competenza, si segnala che la copertura finanziaria dovrebbe essere riformulata per riferirla al triennio 1998-2000 e per tener conto di quanto previsto dalla legge di riforma del bilancio dello Stato. Si segnala, inoltre, che, nella relazione tecnica, la quantificazione degli oneri è valutata con un rapporto di cambio pari a lire 1.600 per dollaro, che appare sottostimato rispetto ai valori attualmente stabilizzati. Sul punto occorrerebbe acquisire la valutazione del Tesoro.

Il presidente COVIELLO dà lettura di una nota trasmessa dal Ministero del tesoro, che propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria del provvedimento in esame: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 564 milioni per l'anno 1998, in lire 112 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri». Il Tesoro precisa inoltre che la definitiva approvazione del provvedimento è da intendersi in ogni caso subordinata alla previa approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1998.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal Tesoro e che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1998.

(2773) AGOSTINI ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale

(Parere alla 7^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è finalizzato a prorogare le disposizioni di cui alla legge n. 671 del 1996 sino al 31 dicembre 1998. Tale legge prevedeva l'istituzione di un Comitato nazionale per la celebrazione del Bicentenario della bandiera nazionale, stanziando all'uopo lire 5 miliardi per l'anno 1997. Per quanto di competenza, occorre segnalare che dalla formulazione del disegno di legge in esame non si evince con chiarezza lo scopo dell'iniziativa, in quanto la legge n. 671 citata non prevedeva un termine finale per le attività del Comitato. Occorre quindi, nel caso in cui la finalità dell'iniziativa sia quella di mantenere in bilancio per il 1998 la suddetta somma, acquisire dal Tesoro informazioni in ordine alla sua utilizzazione nel corso del 1997 (sussistenza o meno di impegni di spesa) e, eventualmente, valutare l'opportunità di condizionare il pa-

rere favorevole alla riformulazione della disposizione al fine di chiarirne la effettiva portata normativa. Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

Conviene la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(2935) *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi*

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge prevede interventi nel settore ferroviario e marittimo. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 – concernente misure previdenziali per il personale autoferrotanviario – determina un onere finanziario fissato in 130 miliardi annui a decorrere dal 1º gennaio 1998. Nella relazione tecnica non sono precisati i parametri che hanno determinato tale quantificazione dell'onere e, pertanto, sarebbe opportuno acquisire sul punto ulteriori elementi informativi dal Tesoro. La copertura finanziaria dell'onere è affidata alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge finanziaria per il 1987 concernente contributi per la cassa integrazione guadagni. Anche su tale modalità di copertura si rendono necessari chiarimenti da parte del Tesoro.

Segnala altresì che l'articolo 2, comma 2, prevede la utilizzabilità nel 1998 di somme in conto residui non utilizzate entro il presente esercizio finanziario.

Infine, fa presente che la copertura finanziaria prevista dal comma 3 dell'articolo 4, posta a carico del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie S.p.A., dà luogo a perplessità in relazione al carattere permanente delle spese previste quanto meno dal comma 1 dello stesso articolo.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento, anche alla luce del fatto che l'articolo 1 riguarda una materia disciplinata nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(2274) *Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari*

(Nuovo parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il parere di nulla osta sul disegno di legge nella seduta dello scorso 23 settembre.

Sono stati presentati successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano, per quanto di competenza i seguenti: 1.1, 5.19, 5.11, 5.13, 5.17, 5.10, 5.22, 5.23, 5.14, 5.1, 5.18, 5.15, 5.0.1, 6.7, 7.7, 7.20, 7.22, 7.26, 7.23, 7.10, 7.12, 7.4, 7.24, 7.27, 7.3, 7.16, 7.18, 7.2, 7.8,

7.25, 7.11, 7.17, 7.0.1, 9.1, 9.3, 9.2 e 9.0.1. Da essi possono derivare, infatti, oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato o minori entrate.

Si segnalano altresì gli emendamenti 4.5, 4.3 e 4.1 che, modificando le competenze in materia di vigilanza sui consorzi agrari, possono determinare oneri finanziari conseguenti alla riorganizzazione amministrativa.

Il presidente COVIELLO dà lettura di una nota trasmessa dal Ministero del tesoro, nella quale si esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 5.19, 5.11, 5.13, 5.17, 5.10, 5.22, 5.7, 5.23, 5.14, 5.1, 5.18, 5.15, 5.0.1 e 6.7, che comportano nuovi o maggiori oneri oppure minori entrate, peraltro non quantificati e privi dei necessari criteri di copertura finanziaria. Per gli stessi motivi il Tesoro esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, ad eccezione degli emendamenti 7.14, 7.1, 7.13, 7.21, 7.5 e 7.9, per i quali non vi sono osservazioni da formulare. Si esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9. Il Tesoro propone infine la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria del provvedimento: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, nonché dell'articolo 7, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole». Il definito esito del provvedimento resta in ogni caso subordinato all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1998.

Su proposta del relatore la Sottocommissione condiziona il proprio nulla osta sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria nei termini prospettati dal Tesoro e alla previa approvazione della legge finanziaria per il 1998. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.1, 5.19, 5.11, 5.13, 5.17, 5.10, 5.22, 5.23, 5.14, 5.1, 5.18, 5.15, 5.0.1, 6.7, 7.7, 7.20, 7.22, 7.26, 7.23, 7.10, 7.12, 7.4, 7.24, 7.27, 7.3, 7.16, 7.18, 7.2, 7.8, 7.25, 7.11, 7.17, 7.0.1, 9.1, 9.3, 9.2 e 9.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2198): Riforma della legislazione nazionale del turismo

(Parere su testo unificato alla 10ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del testo unificato di numerosi disegni di legge vertenti in materia di riforma della legislazio-

ne nazionale del turismo. Per quanto di competenza, segnala che per il finanziamento del fondo previsto dall'articolo 2, comma 6, si prevede l'utilizzazione del fondo speciale di parte capitale del Ministero dell'industria, che però non risulta capiente per gli anni 1998 e 1999.

Fa presente, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 5 sembra prevedere un passaggio ad altre non precisate amministrazioni pubbliche del personale dell'Enit, dopo la privatizzazione di tale ente.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 6.

(2793-quater) Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali soppresse, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997; dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che l'articolo unico del disegno di legge deriva dallo stralcio di una disposizione contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori: rimessione alla sede plenaria;

alla 3^a Commissione:

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1997

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2921) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex-Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15 e 21

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).
 - PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
 - DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).
 - DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).
 - MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
 - MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
 - SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
 - BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
 - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
 - CAMO ed altri. - Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
 - CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
 - BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448)
 - BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*)

d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri).

- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
 - Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
 - MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
 - MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
 - MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).

- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- e della petizione n. 165 ad essi attinente.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI e BRIENZA. - Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1355).
- VERALDI ed altri. - Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1410).
- LO CURZIO. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
- RUSSO SPENA. - Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (2105).
- CENTARO ed altri. - Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
- BRUNO GANERI ed altri. - Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (n. 174).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero (2883).
 - II. Discussione del disegno di legge:
 - Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «*dual use*», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati (2923)
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari in ferma breve al terzo anno di ferma a quello dei volontari in servizio permanente» (n. 181).
 - Schema di decreto legislativo concernente: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» (n. 183).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del personale militare» (n. 187).

- Proposta di nomina del presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (n. 52).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento (2886).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè al riparto dei relativi proventi (n. 175).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).

III. Esame del disegno di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Luigi. - Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).

- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schemi di decreti ministeriali per l'istituzione delle Università di Benevento e di Catanzaro (n. 185).
 - Proposta di nomina del Presidente del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste (n. 54).
- II. Esame del seguente atto:
- Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Piano industriale del comparto merci di linea del Gruppo Finmare (n. 182).
 - Schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 186).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2942).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici) (2288).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
 - FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
 - Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
 - LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).

- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali sopresse (2793-*quater*) (*risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
- TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (2658).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega per la riforma degli Ordini dei medici chirurghi (2818).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 8,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
- Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2942).

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su «Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia» (COM 97/2000 def.).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 17 dicembre 1997, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
